

*I discorsi sulla patria tra II e I secolo a.C.:
il contributo dei populares¹*

Maurizio Viroli, in un recente volume dal titolo *Nazionalisti e patrioti*, rivolge un preciso monito ai nostri tempi; si rende opportuno riscoprire, scrive, il «patriottismo repubblicano, capace di apprezzare la cultura e i legittimi interessi di ciascun cittadino ma anche di elevare l'una e gli altri agli ideali del vivere libero e civile», contro un «nazionalismo che svilisce la libertà, esalta l'omogeneità culturale o etnica, giustifica il disprezzo per chi non appartiene alla nostra nazione»². Questa riflessione si colloca in un quadro di rinnovato interesse per il tema della patria, tornato ad essere materia di contesa e di scontro politico per i molteplici usi strumentali e le relative rivendicazioni a cui si presta.

Pur raccogliendo le preziose sollecitazioni provenienti dalla stretta attualità politica, il presente contributo intende privilegiare la prospettiva storica della repubblica romana, a lungo identificata nella storia culturale con il modello di patriottismo per eccellenza; lo stesso Viroli, in un suo precedente contributo di più di vent'anni fa, osservava che l'amor patrio dei moderni è

¹ Un particolare ringraziamento alla Professoressa Sylvie Pittia con cui ho proficuamente discusso il contenuto del manoscritto.

² M. Viroli, *Nazionalisti e patrioti*, Laterza, Bari-Roma 2019, p. 81.

stato largamente debitore del patriottismo politico dei Romani giacché i *cives* erano animati, indistintamente e autenticamente, da un sentimento di devozione (*caritas*) verso la *res publica*³; tale posizione, se rivela per un verso una indiscussa influenza culturale, riflette dall'altro un approccio continuistico e non prospettico alla storia di questa concettualizzazione, sia in assoluto sia in relazione alla storia di Roma: un approccio, quest'ultimo, che ha dominato a lungo – e in parte persiste tuttora – negli stessi studi di antichistica⁴.

Anche la definizione di *patria* contenuta nel *Vocabulaire* di Joseph Hellegouarc'h, ancor oggi di riferimento per gli studi di lessico politico repubblicano, è quanto mai generalizzante e univoca: la *patria* è intesa quale trasposizione politica dell'organizzazione primitiva delle *gentes* poiché la *pietas* era dovuta alla *patria* come ai *parentes*⁵. Hellegouarc'h rileggeva inoltre il patriottismo come categoria fissa tenendo distinto antico e moderno: «la *pietas* dovuta alla *patria* implica la fedeltà a uno stato di cose istituito dai *maiores*, il patriottismo dei moderni la salvaguardia di un'entità nazionale». Nel valutare, infine, il patriottismo dalla prospettiva politica di Cicerone, Hellegouarc'h fissava il ritratto del 'patriota conservatore' in contrapposizione alla politica scellerata dei *populares*⁶.

L'idea della fedeltà alla patria come ottimate ha cominciato ad essere discussa in recenti studi, che fanno risalire all'età della

³ Id., *For Love of Country. An Essay on Patriotism and Nationalism*, Oxford University Press, Oxford-New York 1995, pp. 18-20.

⁴ Lo rilevava già M. Pani, *Forme di individualismo antico*, in Id., P. Desideri, M. Moggi (a cura di), *Antidoron. Studi in onore di Barbara Scardigli Forster*, Edizioni Ets, Pisa 2007, pp. 317 ss.

⁵ Vd. A.H. Lushkov, *Magistracy and the historiography of the Roman Republic. Politics in Prose*, University Press, Cambridge 2015, pp. 36-38, in merito alla relazione tra *pietas erga parentes* e *pietas erga patriam* negli *exempla* dell'omonima rubrica di Valerio Massimo.

⁶ J. Hellegouarc'h, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République*, Les Belles Lettres, Paris 1963, p. 279.

crisi della repubblica romana l'ampia adulterazione di questo concetto e il suo uso trasversale alle *factiones*⁷. La storia degli studi fa risalire a Gaio Gracco un primo utilizzo della *pietas erga patriam* in una chiave opposta a quella filosenatoria⁸, una rottura divenuta più netta in età postgraccana nell'ambito del più ampio fenomeno che investiva il 'costrutto ideologico *popularis*'⁹ in

⁷ Ad ogni modo anche la variabilità d'uso politico del patriottismo nella Roma repubblicana era debitrice dell'esperienza greca: sulla battaglia ideologica tra moderati e democratici radicali intorno alla formula della 'costituzione degli antenati', nell'Atene della fine del V secolo a.C., si rinvia a S.A. Cecchin, *Patrios politeia: un tentativo propagandistico durante la guerra del Peloponneso*, Paravia, Torino 1969, pp. 7-8; C. Bearzot, *La sovversione dell'ordine costituito nei discorsi degli oligarchici ateniesi*, in G. Urso (a cura di), *Ordine e sovversione nel mondo greco e romano, Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2008*, Edizioni Ets, Pisa 2009, pp. 70-71.

⁸ M. Zanin, *Ideologia graccano-popolare nei tipi monetali di M. Herennius (RRC 308), «Erga-Logoi» VI, 1, 2018, pp. 196-197, 201-202*, ha ben riscontrato nel *Brutus* di Cicerone un giudizio ottimista su Gaio Gracco, in base al quale egli non era stato devoto alla patria come lo era stato al fratello (Cicerone, *Brutus*, 126: «Utinam non tam fratri pietatem quam patriae prestare voluisset»): quest'accusa doveva smentire, secondo l'Autore, il patriottismo effettivamente manifestato dal tribuno nei suoi discorsi. La volontà di vendicare la morte del fratello Tiberio da parte di Gaio Gracco (*pietas erga parentem*) è poi servita ai *populares* a giustificare un loro uso politico di *pietas erga patriam*: «l'anima graccana del movimento filo-*popularis*, in parallelo con la sua repressione e la successiva ripresa, avrebbe dato forma a un costrutto ideologico concorrenziale che legittimasse la condotta politica dei due tribuni e, di contro, gettasse discredito su quella di buona parte dell'oligarchia senatoria». L'Autore ha trovato un riscontro diretto di questa ideologia graccano-popolare in una serie monetale emessa dalla zecca della Repubblica romana e recante la firma del triumviro monetale Marco Erennio (108-107 a.C.), appartenente a una nota famiglia filo-*popularis*: sul diritto compare il volto di *Pietas* intesa nel suo valore *erga parentes*, divenuto simbolo identitario dei *populares* che vendicarono il tirannicidio graccano per mano ottimata.

⁹ Con questa espressione N. Mackie, *Popularis ideology and popular politics at Rome in the first century B.C.*, «Rheinisches Museum» CXXXV, 1, 1992, p. 66, designa un sistema di idee sulla società che non propone dei nuovi valori, bensì sfida lo *status quo* senatorio legittimando nella prassi la concessione di un maggior potere ai tribuni della plebe e, quindi, al popolo; a detta dell'auto-

questa fase: si deve a Mario Pani l'elaborazione del concetto di resistenza *popularis*, «un'ideologia eversiva che consisteva non tanto nel proporre un modello nuovo di *res publica*, bensì nel rilanciare quei valori supremi che non si ritenevano più difesi dalle istituzioni in atto»¹⁰; così Francisco Pina Polo ha ridiscusso la comune percezione delle *partes* tardorepubblicane, non tanto rispetto ai contenuti (filosensorii o a favore del popolo), bensì ai metodi adoperati da ciascuna fazione nella lotta politica: i *populares*, mostrandosi dalla parte delle leggi e dei processi, si autorappresentavano come i tradizionalisti; gli ottimati, agendo ai confini del diritto e giustificando l'assassinio di un tribuno della plebe alla stregua di un tirannicidio, si ponevano in rottura con la tradizione¹¹.

re la prima comparsa nel 66 a.C. dell'epiteto *popularis*, per designare un uomo politico, mostra che il termine *populares*, scarsamente attestato al plurale, non indicava un vero e proprio partito. Sull'ideologia proto-*popularis*, ossia su quegli orientamenti democratici che si possono rinvenire in personaggi della repubblica arcaica, cfr. L. Kaplow, *Creating popularis history: Sp. Cassius, Sp. Maelius and M. Manlius in the political discourse of the Late Republic*, «Institute of Classical Studies» LV, 2, 2012, p. 103.

¹⁰ M. Pani, *Il costituzionalismo di Roma antica*, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 135-144, osserva che le origini rivoluzionarie della costituzione romana, nata prima dal rovesciamento della monarchia e poi dalla lotta patrizio-plebea, «non erano state eclissate nella memoria collettiva, bensì potevano fornire effettiva materia per la costruzione di un'attitudine e quindi di un'ideologia, almeno temporaneamente, extraistituzionale e di fatto, a volte, antiistituzionale».

¹¹ F. Pina Polo, *The 'tyranny' of the Gracchi and the Concordia of the optimates: an ideological construct*, in R. Cristofoli, A. Galimberti, F. Rohr Vio (a cura di), *Costruire la memoria, Uso e abuso della storia fra tarda repubblica e primo principato*, Venezia, 14-15 gennaio 2016, L'Erma di Bretschneider, Roma 2017, p. 29. Cfr. G. Clemente, *Cicerone e i populares: l'ambigua lezione della storia*, in M. Maiuro, G.D. Merola, M. De Nardis, G. Soricelli (a cura di), *Uomini, istituzioni, mercati. Studi di storia per Elio Lo Cascio*, Edipuglia, Bari 2019, p. 36, secondo il quale «la profonda frattura determinatasi nella società romana a seguito dell'azione dei Gracchi fa emergere un conflitto politico alimentato da differenti interpretazioni del *mos maiorum* [...] i magistrati che valorizzavano l'assemblea popolare per ottenere l'approvazione dei loro provvedimenti».

Sulla scorta di tali considerazioni, questo lavoro si propone di considerare ulteriormente la nozione di *patria* non solo come valore perpetuato dall'aristocrazia tradizionalista, bensì come motivo di legittimazione trasversale agli orientamenti politici, oggetto di usi e riusi che si intrecciano strumentalmente alle dinamiche della crisi. A tal fine l'indagine verterà sull'ampia valenza che il motivo patriottico assume nella *Rhetorica ad Herennium*, manuale di precettistica oratoria di inizio I secolo a.C. comunemente considerato di orientamento filo-*popularis*¹²; dagli esercizi di scuola che il suo Autore ripropone, si tenterà di ricostruire l'ampia appropriazione e manipolazione retorica del patriottismo, nonché la flessibilità e variabilità del suo uso politico, nel contesto specifico dei *iudicia publica* tra l'età postgraccana e la guerra sociale.

Si isoleranno due declinazioni differenti del patriottismo: la difesa della patria, resa da locuzioni come *pro salute patriae* / *pro commodis patriae* / *pro patria*, oggetto della prima parte del lavoro, e l'accusa di tradimento della patria in favore dei nemici che coinvolge la nozione giuridica di *proditio*, oggetto della seconda.

ti, osteggiati da una parte del senato o dell'aristocrazia in genere, facevano riferimento a precedenti, veri o reinterpretati, o inventati, che ne legittimavano l'azione». Vd. anche, per l'applicazione politica del principio dell'uccisione legittima, I. Ramelli, *Il concetto di iure caesus e la sua corrispondenza con quello di bellum iustum*, in M. Sordi (a cura di), *Guerra e diritto nel mondo greco e romano*, Vita e pensiero, Milano 2002, pp. 22-24; G. Mosconi, *Iure caesus. Storia politica di una formula giuridica (da Scipione Emiliano a Cicerone, da Cicerone a Svetonio)*, «Rivista di cultura classica e medievale» 49, 2007, pp. 49-50.

¹² L. Canfora, *Augusto figlio di Dio*, Laterza, Roma-Bari 2015, p. 142, definisce la *Rhetorica ad Herennium* un esempio di «catalogo dell'annalistica e dell'oratoria *popularis*», che riportava un «elenco dei crimini degli ottimati a danno dei capi popolari [...] l'autore trascelse, forse maliziosamente, qualche esempio, al fine di documentare i fenomeni stilistici che sta illustrando, da qualche annalista filo-*popularis* [...]».

1. *La difesa della patria: un motivo bipartisan della formazione retorica*

In materia di patriottismo tardorepubblicano resta ancora da esplorare la trattatistica retorica; tra le sue pagine sono infatti contenuti riferimenti alla patria molto diversi tra loro che dovevano adattarsi alle esigenze di una produzione oratoria altrettanto variegata al suo interno: di varia natura erano i maestri che la insegnavano come i destinatari a cui si rivolgeva, nonché i riferimenti culturali, i modelli di comportamento, i contenuti politici che veicolava. Due sono le fonti superstiti di quegli anni il cui studio comparato può restituire una visione più articolata dell'argomento oggetto di indagine: il *De inventione* (85 a.C. ca.), opera giovanile di Cicerone dall'impianto nettamente conservatore, che riproduce del tutto l'insegnamento di Licinio Crasso politicamente orientato in senso ottimate¹³; la *Rhetorica ad Herennium*, un vero e proprio manuale di scuola datato tra l'86 e l'82 a.C. e presumibilmente successivo al *De inventione*, che presenta un assetto più problematico¹⁴. Una tradizione consolidata di studi

¹³ Come osserva G. Clemente, *Il potere della parola: quando andare a scuola di retorica divenne una moda*, in M. Chelotti, M. Silvestrini (a cura di), *Epigrafia e territorio. Politica e società*, X, Edipuglia, Bari 2016, p. 440, Cicerone, accingendosi a comporre la sua prima opera dal contenuto tecnico, si limitava a seguire i canoni della formazione retorica del suo tempo; sarebbe stato inizialmente tentato dalla novità del metodo di Plozio Gallo, che aveva aperto la prima scuola di retorica in latino, per poi seguire, grazie all'indicazione paterna, la via più tradizionale: l'insegnamento impartito in greco e nella sua abitazione da Licinio Crasso perpetuava il modello formativo delle generazioni precedenti e, dunque, rifletteva la prospettiva dell'aristocrazia conservatrice.

¹⁴ Ampiamente indagata è la relazione tra *De inventione* e *Rhetorica ad Herennium*, ambedue debitori della teoria degli *status causae* di Ermagora di Temno, retore greco vissuto intorno al II a.C.: su questo si rinvia a un contributo recente di A. Raschieri, *Il lessico retorico latino delle partes orationis tra sincronia e diacronia*, «Pallas» 103, 2017, pp. 319-320. I due testi sono stati trasmessi insieme dalla tradizione manoscritta; mentre è stata ormai smentita la paternità ciceroniana della *Rhetorica ad Herennium*, i cui riferimenti politici lasciano intravedere un autore anagraficamente più maturo, sono state for-

considera la *Rhetorica ad Herennium* una fonte privilegiata per ricostruire la ‘mentalità progressista’ dei retori latini, dalla cui scuola l’Autore avrebbe attinto gli *exempla* ‘fuori dal coro’ che propone¹⁵; questo manuale risulta così percepito come una proposta formativa del tutto nuova per una generazione politica di *outsider* che non appartenevano alla *nobilitas* tradizionale¹⁶. Meritano attenzione, al contempo, delle riletture più recenti della *Rhetorica ad Herennium* che hanno smussato il radicalismo generalmente attribuito: tra i discorsi citati al suo interno si è registrata infatti, una curiosa alternanza tra riferimenti più schiettamente filo-*populares* e considerazioni dettate da un’attitudine tradizionalista¹⁷, un bilanciamento che, come vedremo, riflette una

mulate altre ipotesi tra cui la derivazione dei due trattati da una fonte comune: a riguardo vd. M. Greco (a cura di), M.T. Cicerone, *De inventione*, introduzione, traduzione e note, Mario Congedo Editore, Galatina 1998, pp. 10-11. Sull’ipotesi di datare la *Rhetorica ad Herennium* due anni dopo il *De inventione*, ritenendo che entrambi abbiano avuto tra le loro fonti i trattati scolastici rodiesi, vd. G. Calboli, Cicero, *Rhetorica ad Herennium, glossatori e dettatori: la forza di una falsa attribuzione*, in *Atti del XIII Colloquium Tullianum, Milano, 27-29 marzo 2008*, «Ciceroniana On line» 13, 2009, p. 123. Per approfondire il dibattito intorno alla cronologia e alla paternità del trattato *ad Herennium* si rinvia a L. Traversa, *Un discorso polemico sulla poena idonea nella Rhetorica ad Herennium*, «Spolia-Journal of Medieval Studies» XV, 5, 2019, p. 313, nota 2.

¹⁵ Nelle scuole dei retori latini si declamava, per la prima volta, in latino e si apprendevano degli esempi non convenzionali; la precettistica retorica poteva sconfinare nella stretta attualità senza il timore di citare, o persino di prendere a modello, dei politici invisibili all’aristocrazia tradizionale come i Gracchi e altri tribuni della plebe postisi nel solco *popularis*. Per il ruolo dei retori latini nella formazione retorica di I secolo a.C. e la discussa efficacia dell’editto censorio del 92 a.C., che potrebbe aver agito da dissuasore senza produrre un’effettiva chiusura delle scuole, vd. Clemente, *Il potere della parola* cit., pp. 437, 449.

¹⁶ Secondo E. Gabba, *Le origini della guerra sociale e la vita politica romana dopo l’89 a.C.*, «Athenaeum» 32, 1954, p. 321, «noi possiamo, con ogni probabilità, ricavare dai riferimenti storici e dai giudizi contenuti nei libri della così detta *Rhetorica ad Herennium* che cosa pensasse in questi tempi un elemento di tendenza democratica dei fatti precedenti alla guerra civile».

¹⁷ F. Cancelli (a cura di), [Marco Tullio Cicerone], *La Retorica a Gaio Erennio*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1992, p. 397, già osservava in una nota

posizione prudentemente *popularis* rispetto alla complessità del dibattito politico di quegli anni.

Sulla base di questi presupposti può essere utile analizzare una declinazione del patriottismo che costituisce un elemento di continuità, per nulla scontato, tra i due trattati: la difesa della patria. Questo motivo retorico si inserisce, in primo luogo, all'interno di una riflessione teorica che comprende, tanto nel *De inventione* quanto nella *Rhetorica ad Herennium*, le due distinte accezioni del termine *patria*: la patria come valore etico che si fonda sul diritto di natura, la patria come valore politico che coincide con la *res publica*; in secondo luogo il motivo della difesa della patria-repubblica si traduce in esemplarizzazioni concrete, ossia è incarnato da singoli personaggi fissati dalla tradizione (un'operazione, quest'ultima, che si risconterà per lo più nella *Rhetorica ad Herennium*).

1.1. *La riflessione teorica*

Si comincerà col considerare i tentativi di concettualizzazione relativi alla patria che accomunano i due trattati retorici: evidenti per entrambi è l'influenza filosofica greca, che si riverbera tuttavia sulle loro pagine in maniera differente. Il giovane Cice-

della sua edizione che «con l'elogio rivolto agli ottimati, l'autore, se non annulla altri favorevoli apprezzamenti diretti ai *populares* – e si badi che è probabile che l'opera sia stata composta nel periodo di predominio incontrastato di questi – certamente li bilancia». Per il riscontro di motivi ottimati nella *Rhetorica ad Herennium* vd. anche l'ampia disamina di C. Gabrielli, *Violenza e giustificazione del delitto politico a partire dai Gracchi*, «Klio» C, 3, 2018, pp. 836-838. Cfr. J. Hilder, *Recontextualising the 'Rhetorica ad Herennium'*, Diss., University of Glasgow, 2015, pp. 85-116; R. Langlands, *Exemplary Ethics in Ancient Rome*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2018, p. 29, secondo cui questo manuale riflette una prospettiva sociale differente da quella dell'élite senatoria romana: il suo pubblico era formato dai nuovi cittadini dell'Italia romana in seguito alla guerra sociale, ragion per cui l'Autore privilegiava *exempla* ambientati in Italia o vicende che avevano come protagonisti tribuni della plebe, dunque personaggi di vario rango della società romana.

rone sembra rielaborare i temi appresi nella sua formazione con esiti scolastici e, dunque, non sempre organici: le definizioni di *patria* e *pietas erga patriam* compaiono nel *De inventione* all'interno di varie categorizzazioni, in cui una pluralità di modelli greci incontra istanze romane. Dapprima la *natura*, ossia un attributo della *persona* (termine quest'ultimo da intendersi nel suo valore tecnico latino)¹⁸, comprende tra le sue *partes* la *patria* intesa come *pòlis* di appartenenza: rispetto alla *natio* si è greco o barbaro, rispetto alla *patria* si è ateniese o spartano¹⁹. In seguito *patria* figura, più precisamente, tra gli attributi della *persona* che l'oratore cita per rivolgere una lode o un rimprovero a qualcuno: la *patria* non è una qualità morale né fisica (*in animum et corpus*) bensì è una *res extranea* alla *persona* insieme all'*honos*, la *pecunia*, l'*adfinitas*, il *genus*, gli *amici*, la *potentia*²⁰. D'altra parte, il patriottismo rientra in un'altra categorizzazione: *iustitia*, da inten-

¹⁸ A. Schiavone, *Eguaglianza, Una nuova visione sul filo della storia*, Einaudi, Torino 2019, pp. 55-56, sottolinea che il «pensiero romano fu il primo a dare un significato sociale e giuridico – o almeno riconducibile allo *ius* – alla parola *persona*, nel senso di essere umano cui possano riferirsi funzioni giuridiche, un uso comunque inconsueto in latino per un termine ripreso dal lessico teatrale e che – come il corrispondente greco *prosopon* – indicava abitualmente la maschera di scena», poi aggiunge che «Cicerone usa più volte la parola *persona* per descrivere condizioni e figure della soggettività umana».

¹⁹ Cicerone, *De inventione*, I, 35: «Naturam ipsam definire difficile est; partes autem eius enumerare eas, quarum indigemus ad hanc praeceptionem, facilius est. Eae autem partim divino, partim mortali in genere versantur. Mortalium autem pars in hominum, pars in bestiarum genere numerantur. Atque hominum genus et in sexu consideratur, virile an muliebre sit, et in natione, patria, cognatione, aetate. Natione, Graius an barbarus; patria, Atheniensis an Lacedaemonius». Si tratta di una teorizzazione interamente debitrice della prospettiva greca in cui la *natio*, ossia il senso di appartenenza alla grecità, prevale per ampiezza e importanza sulla singola *civitas*.

²⁰ Cicerone, *De inventione*, II, 177: «Laudes autem et vituperationes ex iis locis sumentur, qui loci personis sunt adtributi, de quibus ante dictum est. Sin distributius tractare qui volet, partiatur in animum et corpus et extraneas res licebit. Animi [est] virtus, cuius de partibus paulo ante dictum est; corporis valetudo, dignitas, vires, velocitas; extraneae honos, pecunia, adfinitas, genus, amici, patria, potentia, cetera, quae simili esse in genere intellegentur».

dersi come *ius naturae* – giacché deriva da una *vis innata*²¹ – e come una delle parti in cui si divide il concetto di *honestum*²², comprende come sua sottocategoria la *pietas erga patriam*, intesa come un obbligo morale che impone di onorare la patria al pari dei propri congiunti²³.

D'altra parte, la *Rhetorica ad Herennium* non si sofferma sul concetto di patria, ma contiene un'accezione di patriottismo pressoché speculare a quella del *De inventione*: la legge di natura impone tra i suoi vincoli etici la devozione alla patria; in suo nome (come in quello dei familiari, degli ospiti, degli amici e di tutti quei valori che la giustizia spinge a coltivare) bisogna affrontare ogni pericolo e sobbarcarsi ogni fatica²⁴. Non è un caso

²¹ Sulla legge di natura nella Roma repubblicana e la sua filiazione dallo stoicismo ellenistico vd. Pani, *Il costituzionalismo di Roma antica* cit., pp. 147-153; G. Falcone, *La definizione di obligatio tra diritto e morale. Appunti didattici*, Giappichelli Editore, Torino 2017, pp. 77-78. Risalendo più indietro alle origini del diritto naturale nell'antichità, L. Canfora, *La legge o la natura?*, in I. Dionigi (a cura di), *La legge sovrana, Nomos basileus*, BUR, Milano 2006, pp. 55-56, fa risalire alla Sofistica la scoperta che «la legge positiva, stabilita dalle varie città, è convenzione, mentre durevole e non di rado in contrasto con la legge convenzionale è quel nucleo profondo e stabile e anche ben visibile e sempre raffiorante che è la natura [...] non è secondario che “le leggi non scritte” siano state fin dal principio fatte percepire come un bagaglio “primario” di principi fondamentali: in nuce una sorta di “diritto di natura”».

²² Per l'influenza platonica, prima che stoica, sulla quadripartizione delle *virtutes* nel *De inventione* vd. L. Traversa, *Providentia e temeritas in Cicerone. Filosofia e prassi*, Edipuglia, Bari 2017, pp. 29-36.

²³ Cicerone, *De inventione*, II, 66: «Pietatem, quae erga patriam aut parentes aut alios sanguine coniunctos officium conservare moneat»; Cicerone, *De inventione*, II, 161: «Naturae ius est, quod non opinio genuit, sed quaedam in natura vis inest, ut religionem, pietatem, gratiam, vindicationem, observantiam, veritatem [...] pietas, per quam sanguine coniunctis patriaeque benivolunt officium et diligens tribuitur cultus»: sono passi discussi da C. d'Aloja, *Legge di natura e lotta politica nell'opera di Cicerone*, in D. Mantovani, A. Schiavone (a cura di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, IUSS Press, Pavia 2007, pp. 129, 158.

²⁴ *Rhetorica ad Herennium*, II, 19: «Naturae ius est, quod cognationis aut pietatis causa observatur, quo iure parentes a liberis, et a parentibus liberi coluntur»; *Rhetorica ad Herennium*, III, 4-5: «Si, quod ius in parentis, deos, patriam

che questo principio sia attestato anche in un manuale di retorica filo-*popularis*²⁵; la prassi politica di questa fase ci restituisce, sempre dal fronte *popularis*, altri richiami alla legge di natura con cui doveva misurarsi la legge positiva: è il caso del tribuno della plebe del 73 a.C. Gaio Licinio Macro, il quale si appellava a un diritto originario anche per legittimare la propria opposizione politica alla legislazione sillana che colpiva il tribunato²⁶.

Vi è, tuttavia, una seconda accezione di *patria* che è più strettamente legata all'oggetto di questo studio: la sua difesa risulta coincidere con la salvezza della *res publica* in una prospettiva, stavolta, interamente romana; anche in questo caso si può operare un raffronto tra *De inventione* e *Rhetorica ad Herennium* per le diverse modalità con cui promuovono questo valore politico. Il giovane Cicerone evoca la difesa della patria in un solo caso, nel proemio del primo libro del *De inventione*, identificando questo principio con l'obiettivo di un buon oratore; egli osserva come il *summum eloquentiae studium* e la *copia dicendi* abbiano arrecato dei danni alla *res publica*, ma ancor prima ad altre grandi *civitates*, provocando la scissione dell'*eloquentia* dalla *sapientia* e, dunque, la divisione dei *cives* in due gruppi: coloro i quali, dedi-

natura conparavit, id religiose colendum demonstrabimus [...] quodlibet pro patria, parentibus, hospitibus, amicis, <i>is rebus, quas iustitia colere cogit, adire periculum et quemlibet suscipere laborem».

²⁵ Pani, *Il costituzionalismo* cit., pp. 154-155, osserva che la relazione tra *ius* e *natura* in un manuale come la *Rhetorica ad Herennium* trova un riscontro nella dottrina giuridica dei giurisperiti di questa fase, in particolare in Quinto Mucio Scevola, console nel 95 a.C.

²⁶ Pani, *Il costituzionalismo* cit., pp. 142, 151-153, discute ampiamente il discorso davanti al popolo attribuito da Sallustio a Gaio Licinio Macro, tribuno della plebe del 73 a.C., in cui Silla è accusato di aver cancellato i *iura* conquistati dai *maiores* con le sedizioni plebee contro i patrizi: «Si sentiva il bisogno, già su questo fronte, di una giustificazione che andasse oltre le istituzioni vigenti e che, alla fine, riassorbisse l'eversione *popularis*. Il richiamo alla legge di natura offriva questo strumento teorico e ideologico». L'Autore sottolinea quanto fosse altrettanto ricorrente nella lotta politica il disconoscimento di leggi promosse da tribuni della plebe come leggi non vere, in questo caso dunque dalla opposta prospettiva filosenatoria.

candosi esclusivamente all'esercizio della retorica, sono diventati inutili per sé e pericolosi per la patria (*perniciosus patriae civis*) e coloro che, invece, si sono armati di eloquenza non per contrastare il bene della patria, ma per battersi in sua difesa (*ut non oppugnare commoda patriae, sed pro his propugnare possit*).

Nel corso del proemio Cicerone denuncia la pericolosa ascesa al potere dei retori nocivi alla patria, una deriva resa possibile, a suo dire, da una tendenza politica opposta: gli oratori più onesti si allontanavano dalla sediziosa e tumultuosa vita pubblica per coltivare nell'*otium* studi più nobili della retorica. Una convincente proposta esegetica²⁷ ha rintracciato in questo passo un riferimento politico piuttosto inconsueto per il *De inventione*²⁸: la locuzione *perniciosi patriae cives*, a cui fa seguito l'immagine dei *temerarii atque audaces homines* al timone della *res publica*²⁹, sembra in effetti contenere un'allusione sottotraccia ai *populares*³⁰. Un cenno simile, in apertura di un trattato rudimentale

²⁷ Greco (a cura di), M.T. Cicerone, *De inventione* cit., p. 176, nota 1.

²⁸ Cicerone si trovava ad uno stadio ancora giovanile della sua biografia per poter esprimere compiuti ed espliciti giudizi politici; il *De inventione* è, non a caso, parco di riferimenti alla storia recente.

²⁹ Sul concetto di *temeritas* in apertura del *De inventione* si rinvia a Traversa, *Providentia e temeritas in Cicerone* cit., pp. 53-54.

³⁰ Occorre, tuttavia, puntualizzare che dovrebbero essere esclusi dall'attacco di Cicerone i Gracchi stessi, annoverati poco più avanti in una lista di personaggi che si elogiano per la loro *summa virtus* e *auctoritas*, oltre che per le loro capacità retoriche, a prescindere dai loro distinti orientamenti politici: a Catone, Lelio e Scipione Africano seguono proprio i Gracchi di cui si vanta la parentela illustre (Cicerone, *De inventione*, I, 5: «Gracchos Africani nepotes»). Una rappresentazione analoga dei Gracchi ricorre in Sallustio, che li nomina ricordando i benefici apportati dai loro antenati alla repubblica (Sallustio, *Bellum Iugurthinum*, 42: «Quorum maiores Punico atque aliis bellis multum rei publicae addiderant»). Persino Cicerone, che in più occasioni esprime giudizi severi sui Gracchi, nell'*Oratio secunda De lege agraria*, pronunciata davanti al popolo da console, non si esime dall'elogiarli (Cicerone, *De lege agraria*, 2, 20: «Non sum autem ego is consul qui, ut plerique, nefas esse arbitrer Gracchos laudare»). È da condividersi la tesi di M. Balbo, *Il modello dei Gracchi nella legislazione*, in M.T. Schettino e G. Zecchini (a cura di), *La generazione postsillana. Il patrimonio memoriale, Atti del convegno, Istituto Italiano per la storia*

come il *De inventione*, doveva dunque avere un obiettivo ben preciso: richiamare l'ideologia politica della *nobilitas* tradizionale presso cui un rampante *homo novus* di Arpino mirava ad accreditarsi; agire negli interessi della patria (*pro commodis patriae*) era, dunque, considerato una prerogativa dell'aristocrazia senatoria (*ab optimis*), composta da uomini utilissimi agli interessi propri e dello Stato e cittadini assai graditi (*De inventione*, I, 1: «vir et suis et publicis rationibus utilissimus atque amicissimus civis»). Questa costruzione ciceroniana doveva cominciare a risentire della sua particolare condizione di nascita e, dunque, di una personale necessità di trovare legittimazione nella difesa della *patria civitatis* anziché della *patria naturae*; l'Oratore affronterà esplicitamente l'argomento della doppia patria dalla prospettiva più matura del *de legibus*: il suo attaccamento alla grande patria, ossia alla *res publica*, lo indurrà allora a giustificarsi di avere Arpino come piccola patria³¹.

antica, Roma, 22 febbraio 2019, L'Erma di Bretschneider, Roma-Bristol 2019, p. 6, secondo cui «l'atteggiamento di *captatio benevolentiae* di Cicerone, verso un uditorio a cui Rullo probabilmente ha già evocato i Gracchi, non basta a spiegare un giudizio così positivo su questi ultimi [...] secondo Cicerone i Gracchi avevano agito con molta più moderazione rispetto ai presunti intenti di Rullo e soprattutto l'avevano fatto negli interessi della *res publica*, non per ragioni di parte».

³¹ Cicerone, *De legibus*, II, 5: «Ego mehercule [...] omnibus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis [...] nos et eam patriam dicimus ubi nati, et illam <a> qua excepti sumus. Sed necesse est caritate eam praestare <e> qua rei publicae nomen universae civitati est, pro qua mori et cui nos totos dedere et in qua nostra omnia ponere et quasi consecrare debemus». Sul concetto di doppia patria in Cicerone si rinvia a E. Todisco, *La comunità cittadina e "l'altro": la percezione del forestiero a Roma tra tardarepubblica e altoimpero*, in M.G. Angeli Bertinelli, A. Donati (a cura di), *Le vie della storia. Migrazioni di popoli, viaggi di individui, circolazione di idee nel Mediterraneo antico, Atti del II Incontro Internazionale di Storia Antica, Genova 6-8 ottobre 2004*, Giorgio Bretschneider Editore, Roma 2006, p. 195. Per la dibattuta cronologia del *De legibus* vd. S. Pittia, *La dimension utopique du traité cicéronien De legibus*, in C. Carsana, M.T. Schettino (a cura di), *Utopia e utopie nel pensiero storico antico*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2008, pp. 29, 33.

L'appello ad agire *pro commodis patriae*, circoscritto nel *De inventione* al solo proemio, si ripresenta più diffusamente nella *Rhetorica ad Herennium*: il manuale propone, infatti, alla fine del quarto libro una sequenza di tre discorsi fittizi che costituiscono delle variazioni di un unico tema declamatorio, il *sapiens* che agisce *pro salute patriae*. Ciascun discorso, denso di retorica patriottica, rappresenta una modulazione differente della figura retorica dell'*expolitio*, ossia l'elaborazione di un'idea attraverso la variazione delle parole e delle idee che dipendono dall'assunto principale³².

Nullum tantum est periculum, quod sapiens pro salute patriae vitandum arbitretur. Cum agetur incolumitas perpetua civitatis, qui bonis erit rationibus praeditus, profecto nullum vitae discrimen sibi pro fortunis rei p. fugiendum putabit et erit in ea sententia semper, ut pro patria studiose quamvis in magnam descendat vitae dimicationem (*Rhetorica ad Herennium*, IV, 54)³³.

Sapiens omnia rei p. causa suscipienda pericula putabit. Saepe ipse secum loquitur: "Non mihi soli, sed etiam atque adeo multo potius natus sum patriae; vita, quae fato debetur, saluti patriae potissimum solvatur. Aluit haec me; tute atque honeste produxit usque ad hanc aetatem; munivit meas rationes bonis legibus, optumis moribus, honestissimis disciplinis. Quid est, quod a me satis ei persolvi possit, unde haec accipi?" <Ex>inde

³² Si tratta di tre varianti della figura retorica dell'*expolitio*: *commutare verbis*, quando una stessa idea viene ripetuta più volte in altri termini, *tractando commutare*, quando si modificano i mezzi dell'espressione come nel citato dialogo tra sé e sé (*sermocinatio*), *de eadem re dicendo*, vale a dire la capacità di aggiungere nuove idee su uno stesso argomento.

³³ *Rhetorica ad Herennium*, IV, 54, trad. it. di Cancelli cit. «Non vi è nessun pericolo tanto grande che il saggio pensi che sia da evitare per la salvezza della patria. Quando si tratterà della salvezza perpetua della comunità, chi sarà dotato di buoni principi, per certo stimerà che non debba da lui sfuggirsi nessun rischio di vita per le sorti dello Stato, e resterà sempre in questo proposito, di slanciarsi con ardore per la patria in qualunque grande repentaglio della vita».

haec loquetur secum sapiens saepe; ergo in periculis rei p. nullum ipse periculum fugiet (*Rhetorica ad Herennium*, IV, 55)³⁴.

Sapiens nullum pro re p. periculum vitabit, ideo quod saepe, cum pro re p. perire noluerit, necesse erit cum re p. pereat; et, quoniam omnia sunt commoda a patria accepta, nullum incommodum pro patria grave putandum est. Ergo qui fugiunt id periculum quod pro re p. subeundum est, stulte faciunt: nam neque effugere incommoda possunt et ingrati in civitate<m> reperiuntur. At, qui patriae pericula suo periculo expetant, hi sapientes putandi sunt, cum et eum, quem debent, honorem rei p. reddunt, et pro multis perire malunt, quam cum multis. Etenim vehementer est inicum vitam, quam a natura acceptam propter patriam conservaris, naturae cum cogat reddere, patriae cum roget non dare; et, cum possis cum summa virtute et honore pro patria interire, malle per dedecus et ignaviam vivere; et cum pro amicis et parentibus et ceteris necessariis adire periculum velis, pro re p., in qua et haec et illud sanctissimum patriae nomen continetur, nolle in discrimen venire. Ita uti contemnendus est, qui in navigio <non> navem quam se mavult incolumem, item vituperandus, qui in re p. discrimine suae plus quam communi saluti consulit. Navi enim fracta multi incolumes evaserunt; ex naufragio patriae salvus nemo potest enatare [...]. Quodsi pro re p. decere accedere periculum et ratione demonstratum est et exemplo conprobatum, ii sapientes sunt existimandi, qui nullum pro salute patriae periculum vitant (*Rhetorica ad Herennium*, IV, 57)³⁵.

³⁴ *Rhetorica ad Herennium*, IV, 55, trad. it. di Cancelli cit. «Il saggio stimerà che per lo Stato bisogna esporsi a tutti i pericoli. Sovente egli fra sé e sé dice: “Non sono nato per me solo, ma anzi, ed ancora più, per la patria; la vita che si deve (rendere) al destino si sacrifichi soprattutto per la salute della patria. Questa mi ha nutrito; mi ha, fin a questa età, educato nella sicurezza e nell’onore; ha protetto i miei interessi con buone leggi, ottimi costumi, decorosissime istruzioni. Che motivo vi è che da me non possa essere ripagata adeguatamente colei, dalla quale ho ricevuto tutto questo?”. Quindi queste cose dirà spesso tra sé il saggio: dunque nei pericoli dello Stato lui non sfuggirà nessun pericolo».

³⁵ *Rhetorica ad Herennium*, IV, 57, trad. it. di Cancelli cit. «Il saggio non si sottrarrà per lo Stato a nessun pericolo; per il fatto che spesso, poiché non avrà voluto morire per lo Stato, sarà necessario che muoia con lo Stato. E sic-

Il monito condiviso dai tre discorsi prevede che un saggio guidato da buoni principi (*bonae rationes*)³⁶ e ottimi costumi (*optimi mores*) sia pronto ad affrontare ogni pericolo per la salvezza della patria, antepo- nendo la difesa dell'incolumità comune (*incolumitas civitatis*) al bene personale; questo principio è espresso dall'efficace metafora del naufragio, secondo la quale ci si può salvare a nuoto da una nave in tempesta, per quanto sia un atto disonorevole, ma non ci si può mettere in salvo se la patria

come dalla patria sono stati ricevuti tutti i vantaggi, nessuno svantaggio deve reputarsi grave per la patria. Dunque, quelli che fuggono quel pericolo che per lo Stato va affrontato, agiscono da stolti: non possono neanche sfuggire ai danni, e si rivelano ingrati per la comunità. Ma quelli che, con loro rischio, vanno con slancio incontro ai pericoli della patria, sono proprio questi da stimarsi sapienti, in quanto e rendono allo Stato quell'onore che gli devono, e preferiscono morire per molti che non con molti. E in realtà sarebbe gravemente ingiusto che la vita, che hai ricevuto dalla natura e hai però serbato grazie alla patria, la rendessi alla natura quando ti costringa, e non la donassi alla patria quando lo chieda; e che, mentre potresti con sommo valore ed onore morire per la patria, preferissi vivere con disonore e viltà, e che mentre per gli amici e per i genitori e per gli altri congiunti, vorresti metterti a repentaglio, per lo Stato, nel quale e queste cose e quel sacratissimo nome di patria si ricomprendono, non volessi metterti a cimento. Così come è spregevole quegli che in navigazione preferisca essere lui salvo che la nave, così è vituperabile chi, in un momento critico dello Stato, ha cura più di sé che della salvezza comune. Da nave sconquassatasi infatti molti scamparono incolumi; dal naufragio della patria nessuno potrebbe salvarsi a nuoto [...]. Che se per lo Stato, e si è dimostrato con ragionamento, e si è comprovato con l'esempio, è decoroso affrontare il pericolo, devono stimarsi saggi quelli che per la salute della patria, non scansano nessun pericolo».

³⁶ M. Pani, 'Aequum bonum', 'vir bonus', 'bona fides': *sul criterio della bontà di natura nel precetto romano*, in A. Lovato (a cura di), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica, Incontro di studio, Trani, 28-29 ottobre 2011*, La Matrice, Bari 2013, p. 125, osserva che il concetto di *boni* attribuito alle aristocrazie è subordinato alla nozione più ampia di *bonum*: si tratta di un senso innato e originario del giusto che i Romani manifestavano già dal III sec. a.C., dunque in maniera precedente e autonoma rispetto alla ricezione aristotelica e alla diffusione di un'idea stoica di natura.

affonda³⁷. Nella *Rhetorica ad Herennium* si giunge, infine, ad esplicitare che la difesa della patria determina un vero e proprio scontro tra *civitas* e *natura*: qualora ci si trovi a dover scegliere tra esse deve prevalere la *civitas*; la vita è donata dalla natura ma è conservata grazie alla patria, quindi sacrificare la propria vita perché lo chiede la patria è più giusto che restituirla alla natura quand'essa obblighi a farlo. L'ampia riflessione sulla difesa della patria, sinora riscontrata nella *Rhetorica ad Herennium*, si differenzia dall'impostazione prevalentemente teorica del *De inventione* per l'aspetto opposto: la presenza di numerosi e concreti riferimenti alla prassi.

1.2. *Gli exempla della tradizione repubblicana*

Occorrerà concentrarsi proprio su questa peculiarità della *Rhetorica ad Herennium*: l'anonimo trattato non si limita ad evocare la difesa della patria in senso astratto, ma richiama dei casi concreti fissati dalla tradizione. Nel corso delle sue pagine, come stiamo per vedere, si citano alcune figure patriottiche del passato repubblicano che, a loro volta, non costituiscono dei modelli fissi: l'Autore riporta in vita quei protagonisti, fa intrattenere loro un dialogo fecondo con la contemporaneità, ne cala l'esempio nel vivo del dibattito politico tardorepubblicano. Questi

³⁷ Il rapporto tra saggio e naufragio doveva costituire un tema di insegnamento diffuso nella cultura comune, ma al tempo stesso veicolato in declinazioni differenti. Esso ritorna nel sopracitato *De inventione*, I, 4, ma anche nel *De officiis*, III, 89: Cicerone cita come modello il sesto libro 'Sui doveri' di Ecatone di Rodi, filosofo stoico allievo di Panezio, che sta facendo riferimento alla *lex Rhodia de iactu*, una norma di diritto marittimo locale recepita nel diritto romano: per approfondimenti si rinvia a G.D. Merola, *Una lex collegii marittima? A proposito di D. 14.2.9*, pp. 270-271, in E. Lo Cascio, G.D. Merola (a cura di), *Forme di aggregazione nel mondo romano*, Edipuglia, Bari 2008, pp. 270-271; L. Kofanov, *Diritto commerciale nella lex Rhodia, la dottrina dei contratti consensuali nella giurisprudenza romana e il 'cuore' del commercio nella Russia contemporanea*, in P. Cerami, M. Serio (a cura di), *Scritti di comparazione e storia giuridica II, Ricordando G. Criscuoli*, Giappichelli Editore, Torino 2013, p. 329.

exempla si concentrano nel quarto libro del trattato e sono preceduti – è noto – da un’ampia dichiarazione programmatica dell’Autore: egli non avrebbe attinto gli esempi da altri autori, come voleva la consuetudine dei retori greci, ma avrebbe impiegato dei propri esempi³⁸.

L’ideale del sacrificio per la patria è sostanziato da due *exempla* di figure storiche della *res publica*; il primo è evocato nell’ultimo dei tre discorsi sopracitati sulla figura retorica dell’*expolitio*: il console del 340 a.C. Publio Decio Mure, con il suo atto di *devotio* agli Dei Mani, durante la guerra latina, diede la vita ricevendo in cambio la patria³⁹. Si tratta di un modello che non è introdotto *ex novo* dalla *Rhetorica ad Herennium*: Decio Mure compare anche nella rubrica intitolata alla *pietas erga parentes et fratres et patriam* di Valerio Massimo⁴⁰. Un elemento di rottura

³⁸ *Rhetorica ad Herennium*, IV, 1: «Nostris exemplis usi sumus et id fecimus praeter consuetudinem Graecorum». G. Calboli (a cura di), *Cornifici, Rhetorica ad Herennium. Introduzione, testo critico, commento*, Pàtron, Bologna 1993², riprende l’ampio dibattito sugli *exempla* del IV libro, alcuni dei quali ricalcano comunque poeti e oratori greci. Risulta così discussa l’originalità professata dall’*auctor*, come anche la sua presa di distanza dal concetto di *exemplum* come testimonianza: per i retori greci l’*exemplum* non poteva essere personale ma si poteva attingere solo da una fonte autorevole. Un’ipotesi tra le più accreditate ritiene che il proemio del IV libro riproducesse la polemica di un altro retore greco, usato dall’Autore come fonte, avverso ad Erma-gora di Temno: proprio quest’ultimo avrebbe sostenuto la posizione dell’*exemplum* inteso come *testimonium* e che, dunque, non poteva essere coniato personalmente. Questa rottura si pone in continuità con la scuola dei retori latini che adoperava per la prima volta il latino e non il greco per l’insegnamento della retorica: proprio la presa di distanza da questo modello di formazione favoriva la libertà di attingere nuovi esempi dalla storia romana recente.

³⁹ *Rhetorica ad Herennium*, IV, 57: «Quod mihi bene videtur Decius intellexisse [...] vitam dedit, accepit patriam». Un’analisi recente della *devotio* di Decio Mure, tra le altre *devotiones* dei *Decii Mures*, è oggetto di interesse in G. Ferri, *La devotio. Per un’analisi storico-religiosa della (auto)consacrazione agli dèi inferi nella religione romana*, «Mélanges de l’École française de Rome» 129-2, 2017, pp. 350-352.

⁴⁰ Valerio Massimo, V, 6, 5: «P. Decius Mus [...] caput suum pro salute rei publicae devovit [...] patriae salutem sibi mortem petens inrupit». L’Autore

che troviamo nell'esordio di questa rubrica – rispetto alle definizioni di patriottismo precedentemente esaminate – è l'introduzione di una gerarchia tra *pietas erga patriam* e *pietas erga parentes*, per cui sacrificare la propria vita per la patria era più necessario che onorare un vincolo di sangue come l'*auctoritas paterna* o la *caritas fraterna*⁴¹: quando una casa crolla la repubblica rimane incolume, mentre il crollo della repubblica trascina con sé quello di tutte le altre case. In qualche modo, tale ordine gerarchico trova conferma in un discorso della *Rhetorica ad Herennium* che esemplifica la figura retorica della transizione da un argomento all'altro: solo dopo aver visto come un soggetto si pone nei confronti della patria, si può passare a considerare la sua posizione nei confronti dei congiunti⁴². Quest'ulteriore punto di continuità tra fonti contrapposte sul piano ideologico conferma un dato della lotta politica tra II e I secolo a.C.: il fronte *popularis* attingeva agli stessi 'exempla archetipici', per usare un'espressione di Rebecca Langlands, ossia a quei personaggi presi a modello dall'aristocrazia senatoria sin dalla media repub-

doveva annoverare tra le sue fonti la tradizione annalistica e storiografica filosenatoria e lo stesso Cicerone, facendosi influenzare in questo modo da una prospettiva tardorepubblicana. A tal riguardo restano fondamentali i contributi di sintesi di A. Ramelli, *Le fonti di Valerio Massimo*, «Athenaeum» 14, 1936, p. 118; R. Faranda (a cura di), Valerio Massimo, *Detti e fatti memorabili*, Utet, Torino 1971, p. 19.

⁴¹ Può essere utile un confronto *per differentiam* con la nota lettera di Cicerone a Lentulo Spintere del dicembre del 54: l'Oratore cita esplicitamente Platone come modello per una sua massima, in cui invitava a non recare violenza al padre come alla patria (Cicerone, *Ad familiares*, I, 9, 19 = 20 Shackleton Bailey: «Id enim iubet idem ille Plato, quem ego vehementer auctorem sequor, “tantum contendere in re publica, quantum probare tuis civibus posses; vim neque parenti nec patriae afferre oportere”»), comunemente ricondotta al *Critone*, 51c (πόλις καὶ ἡ πατρίς, ἢ πείθειν αὐτήν ἢ τὸ δίκαιον πέφυκε· βιάζεσθαι δὲ οὐχ ὄσιον οὔτε μητέρα οὔτε πατέρα, πολὺ δὲ τούτων ἔτι ἦττον τὴν πατρίδα;).

⁴² *Rhetorica ad Herennium*, IV, 35: «In patriam cuiusmodi fuerit, habetis: nunc in parentes qualis extiterit, considerate».

blica⁴³. In questo modo si comprende perché la difesa della patria, da patrimonio esclusivo della *nobilitas* tradizionale, diventi un motivo bipartisan della formazione oratoria: sottraendo alla vecchia élite il monopolio della tradizione, una nuova generazione politica poteva legittimare la propria reazione contro l'establishment e denunciarne gli abusi.

Dopo l'esempio di Decio Mure, l'Autore dà voce a un altro eroe repubblicano di indiscussa valenza simbolica: Lucio Giunio Bruto⁴⁴, capostipite della *res publica*, anch'egli citato come modello nella rubrica *de pietate erga patriam* di Valerio Massimo⁴⁵, pronuncia un discorso fittizio tutto giocato sulla contrapposizione tra passato e presente.

Quodsi nunc Lucius ille Brutus revivescat et hic ante pedes vestros adsit, <is> non hac utatur oratione: "Ego reges eieci, vos tyrannos introducitis; ego libertatem, quae non erat, peperit, vos partem servare non vultis; ego capitis mei periculo patriam

⁴³ Cfr. Langlands, *Exemplary ethics* cit., pp. 226, 232, definisce l'esemplarizzazione una modalità di riflessione sul passato che si afferma nel III secolo a.C. come esito della competizione aristocratica: singole famiglie facevano della commemorazione di eroi esemplari uno strumento di autopromozione, ossia si proclamavano eredi diretti di quei modelli. Non a caso, tra le prime fonti superstiti in cui esempi storici si intrecciano con gli interessi dell'élite, l'Autrice cita gli *Annales* di Ennio risalenti agli inizi del II secolo a.C.; poi segnala, da lì a qualche anno, un cambio di prospettiva, ossia un'iniziale riappropriazione di quei modelli da parte di figure emergenti che sfidano il primato culturale dei *nobiles Romani*: per questo, negli *exempla* delle *Origines* di Catone il Censore, *homo novus*, le *virtutes* non sono più appannaggio di poche famiglie aristocratiche, ma appartengono equamente a tutti i cittadini.

⁴⁴ Per ricostruire le fasi più antiche della tradizione sul personaggio, presumibilmente risalente a Fabio Pittore, rimane fondamentale il volume di A. Mastrocinque, *Lucio Giunio Bruto. Ricerche di storia, religione e diritto sulle origini della repubblica romana*, La Reclame, Trento 1988, *passim*. Cfr. Id., *Lucio Giunio Bruto: caratteri antichi del fondatore della repubblica romana*, «Mélanges de l'École française de Rome» 131-1, 2019, pp. 7-8, 13-14.

⁴⁵ Valerio Massimo, V, 6, 1 menziona il duello che Bruto ingaggiò con Arunte, figlio di Tarquino il Superbo, e nel quale rischiò di sacrificare la propria vita in difesa della *libertas populi Romani*.

liberavi, vos liberi sine periculo esse non curatis?” (*Rhetorica ad Herennium*, IV, 66)⁴⁶.

Nel materializzarsi in carne ed ossa – l’esempio in questione è relativo alla figura retorica della prosopopea (*conformatio*)⁴⁷ – Bruto si autorappresenta in primo luogo come salvatore della patria per aver sedato sul nascere la minaccia di restaurazione della monarchia. Al contempo, però, Bruto accusa i contemporanei della *Rhetorica ad Herennium* di aver completamente sconfessato il suo esempio favorendo la tirannide; si tratta di un atteggiamento polemico che travalica la funzione precettistica del discorso per assumere dei contorni politici ambigui: l’allusione ai tiranni, termine dispregiativo generalmente accostato nelle fonti letterarie ai Gracchi, richiama il lessico dell’oligarchia senatoria di quegli anni che identificava il tirannicidio con l’eliminazione del nemico *popularis*⁴⁸. Un riferimento simile potrebbe apparire stridente nella *Rhetorica ad Herennium*, il trattato che denuncia con empatia lo scellerato assassinio di Tiberio Gracco, fa aprire a Tiberio una lista di tribuni-martiri ed esalta l’amore di patria del fratello Gaio⁴⁹. La pluralità di vedute che emerge dal confronto

⁴⁶ *Rhetorica ad Herennium*, IV, 66, trad. it. di Cancelli cit. «Se ora rivivesse Lucio Bruto e si presentasse davanti a voi, non pronuncerebbe forse questo discorso? “Io espulsi i re, voi introducete i tiranni; io feci sorgere la libertà che non esisteva, voi, procuratavi, non volete serbarla: io liberai la patria con il pericolo della mia vita, voi senza pericolo, non vi curate d’essere liberi?”».

⁴⁷ Come osserva G. Piras, *Letterarietà e polemica anticlodiana: a proposito della (e a partire dalla) prosopopea di Appio Claudio Cieco nella pro Caelio di Cicerone*, «Scienze dell’Antichità» 17, 2011, p. 728, un artificio tipico della prosopopea, non a caso frequentemente attestata nell’oratoria tardorepubblicana, consisteva nella rievocazione di un personaggio illustre del passato che contrapponeva la bontà del proprio agire alla deriva dei suoi successori.

⁴⁸ Sul lessico della tirannide accostato ai Gracchi in Plutarco vd. C. d’Aloja, *Il lessico della riforma nella tradizione su Tiberio Gracco*, «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto romano» 2, 2012, pp. 49-50. Per lo stesso lessico nelle tragedie di Accio cfr. Gabrielli, *Violenza e giustificazione del delitto politico* cit., pp. 832-833.

⁴⁹ *Rhetorica ad Herennium*, IV, 68: «Iste viri fortissimi miserando sanguine aspersus, quasi facinus praeclarissimum fecisset circum inspectans, et hilare

tra questi *exempla* merita qualche considerazione: la *Rhetorica ad Herennium* non promuove soltanto un patriottismo filo-*popularis*, coerente con il destinatario a cui è dedicata⁵⁰, ma giustappone riferimenti patriottici piuttosto eterogenei tra loro che dovevano rispondere a finalità, interessi, usi politici differenti. Questa peculiarità del manuale sembra rispecchiarsi in una tendenza più generale di I secolo a.C. che prevedeva un uso diversificato di uno stesso *exemplum*: a seconda dei casi e in base all'obiettivo prefigurato si selezionava, tra le varie opzioni a disposizione, il significato simbolico da attribuire a un dato personaggio della tradizione. Si spiega così la differenza tra l'immagine di Bruto liberatore della patria nella *Rhetorica ad Herennium* e il suo ritratto che emerge dal racconto di Dionigi di Alicarnasso⁵¹, anch'esso influenzato da una prospettiva tardorepubblicana⁵²: lo

sceleratum gratulantibus manum porrigens, in templum Iovis contulit sese». *Rhetorica ad Herennium*, IV, 31: «Tiberium Graccum rem publicam administrantem prohibuit indigna nex diutius in eo commorari. Gaio Gracco similis occisio est oblata, quae virum rei publicae amantissimum subito de sinu civitatis eripuit».

⁵⁰ Secondo G. Calboli, *Su alcuni frammenti di Cornelio Sisenna*, in S. Boldrini et al. (a cura di), *Gli storiografi latini tramandati in frammenti, Atti del convegno di Urbino, 9-11 maggio 1974*, Università di Urbino, Istituto di civiltà antiche della Facoltà di magistero, Urbino 1975, pp. 202-207, l'ideologia *popularis* doveva essere coerente con l'orientamento politico del destinatario che apparteneva alla famiglia degli Erenni plebei, di riconosciuta tendenza filomariana.

⁵¹ Sul ricorso alla retorica come scelta stilistica, che conferiva *appeal* al racconto storiografico, si veda E. Gabba, *La 'Storia di Roma arcaica' di Dionigi d'Alicarnasso*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II, 30.1, de Gruyter, Berlin-New York 1982, pp. 809-810.

⁵² Uno storico e retore greco di età augustea come Dionigi di Alicarnasso non solo prendeva a modello la storiografia greca, che considerava i discorsi come fatti storici, e quindi includeva nella sua trattazione orazioni tratte da reali dibattiti politici o giudiziari; egli imitava tanto l'oratoria attica quanto i retori romani, riadattava il materiale annalistico romano ricostruendo singoli eventi sulla base di altri posteriori, attingeva a situazioni politiche della Roma di II e I secolo a.C. A riguardo I.G. Mastroianni, *Dionigi di Alicarnasso e i consigli politici di Lucio Giunio Bruto: storiografia e oratoria al servizio della costitu-*

storico di età augustea fa pronunciare a Bruto un discorso in cui egli chiede al collega Collatino, davanti al popolo e ai membri più illustri del senato, di lasciare Roma e il consolato⁵³.

Avrei voluto, o cittadini, che Collatino, il mio collega, avesse i miei stessi sentimenti riguardo a ogni cosa... Ma se i suoi nipoti non dovranno sottostare a nessuna pena, mi sarà impossibile punire [...] gli altri traditori della patria. Quale giusta pena infatti potrò comminare loro, se lascio liberi questi? (εἰ δ'οὔτοι μηδεμίαν ὑφέξουσι δίκην [...] τοὺς ἄλλους προδότας τῆς πατρίδος ἐξέσται μοι κολάσαι. τί γὰρ δὴ δίκαιον πρὸς αὐτοὺς ἐξωλέγειν, ἂν τούτους ἀφῶ;) Cosa indicano queste loro azioni? Lealtà verso lo Stato o un tentativo di riconciliazione con i tiranni? Collatino [...] fisicamente sei con noi, ma spiritualmente coi nostri nemici, e da un lato cerchi di salvare i traditori della patria, dall'altro di uccidere me che sto combattendo in sua difesa? (Κολλατίνε, ὅς τὸ μὲν σῶμα παρήμῃν ἔχεις, τὴν δὲ ψυχὴν παρὰ τοῖς πολεμίοις, καὶ τοὺς μὲν προδότας τῆς πατρίδος σώζεις, ἐμὲ δὲ τὸν ὑπὲρ αὐτῆς ἀγωνιζόμενον ἀποκτενεῖς;) [Dionigi di Alicarnasso, *Antiquitates Romanae*, V, 10, 5; 7]».

Ritorna anche in Dionigi il motivo della prevalenza gerarchica della patria sui rapporti familiari, che avevamo trovato nella *Rhetorica ad Herennium* e in Valerio Massimo: secondo la tradizione, Bruto non aveva esitato a condannare a morte i propri figli, nel foro e in sua presenza, dopo aver scoperto che stavano cospirando contro la patria, per questo non perdonava a Collatino di aver richiesto clemenza per i suoi nipoti, che avevano ospitato nella loro casa gli incontri dei cospiratori: ciò significava, a detta di

zione mista, «ῥημος» n. s. 10, 2018, p. 64, sottolinea che le *orationes* del primo console di Roma citate da Dionigi esemplificano il rilievo che l'autore attribuisce alla retorica nella ricostruzione storiografica, per quanto l'inserzione di discorsi in opere di contenuto storico rientrasse in una prassi ricorrente: sul ruolo della retorica nel metodo storico di Dionigi resta fondamentale E. Gabba, *Dionigi e la Storia di Roma Arcaica*, Edipuglia, Bari 1996, pp. 68-71.

⁵³ Bruto esorta Collatino a continuare a considerare patria il paese che stava ora per lasciare, e a non unirsi mai ai suoi nemici in qualsivoglia azione o discorso, a considerare il suo cambiamento di residenza come un soggiorno all'estero, non come un'espulsione o un bando.

Bruto, appoggiare dei traditori della patria che avevano agito in favore dei nemici⁵⁴. Il discorso riportato da Dionigi di Alicarnasso riflette, quindi, un motivo patriottico differente dalla difesa della patria che abbiamo visto sinora: un altro modo per manifestare la propria devozione alla *res publica* consisteva nel condannare il tradimento perpetrato da propri concittadini in favore di nemici esterni, su cui ci soffermeremo nelle prossime pagine.

2. *L'accusa di proditio hostibus patriae: tradimenti militari tra esercizi di scuola e lotta politica*

L'accostamento alla patria del motivo della *προδοσία*, emerso dal discorso di Bruto in Dionigi, introduce l'approfondimento del concetto di tradimento in esso sotteso. Si tratta di un tema che è stato oggetto negli ultimi decenni di ampio interesse, filosofico, sociologico⁵⁵ e storico, soprattutto in relazione alle rivoluzioni di età moderna⁵⁶; negli studi antichistici ha trovato posto nella storia delle idee, secondo un approccio antropologico che ha isolato le specificità culturali di *προδοσία* greca⁵⁷ e *proditio* romana.

⁵⁴ Sul prosieguo del racconto di Dionigi di Alicarnasso cfr. *infra*, 2.1.

⁵⁵ Vd. C. Javau, S. Schehr (éd. par), *La trahison. De l'adultère au crime politique*, Berg International, Paris, 2010, *passim*; A. Margalit, *On betrayal*, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2017, *passim*.

⁵⁶ M. Flores, *Traditori. Una storia politica e culturale*, il Mulino, Bologna 2015, *passim*, ripercorre una compiuta storia del tradimento politico 'moderno', che comparve intorno alla metà del Settecento per poi affermarsi soprattutto con le rivoluzioni americana e francese: in quel momento, a suo dire, si ruppe il patto che univa i cittadini alla patria.

⁵⁷ L'Introduzione al volume di A. Queyrel Bottineau, J.-C. Couvenhes, A. Vigourt (éd. par), *Trahison et traîtres dans l'Antiquité, Actes du colloque international, Paris, 21-22 septembre 2011*, De Boccard, Paris 2012, pp. 11-12, riassume le due forme ben distinte di tradimento presenti nell'Atene classica: quello di chi si schierava apertamente col nemico esterno, che trovava il suo modello in Alcibiade; quello che si insinuava internamente ad un medesimo gruppo politico, come la *προδοσία* che Crizia rinfacciava al suo rivale moderato Teramene, definendola più pericolosa della guerra perché sotterranea e dissimulatrice. Cfr. sulla percezione del comportamento proditorio di Alcibia-

Gli studi specificamente incentrati sul tradimento nella *res publica* hanno evidenziato il valore ambiguo di questa nozione, osservando che il termine *proditio* designa una serie di comportamenti al confine tra il lecito e l'illecito: atti che risultano di per sé disonorevoli o lesivi della *civitas*, nei fatti, possono essere valutati diversamente a seconda dell'opportunità del momento o in base alla prospettiva del percettore⁵⁸; si è ricondotto il culmine di questa riabilitazione all'ultima fase delle guerre civili quando il tradimento, inteso come cambio di schieramento politico, diventava un male necessario⁵⁹. Contributi specifici si sono, inoltre, concentrati su singoli traditori militari, comunemente rappresentati dalle fonti come modelli negativi ma riabilitati a loro volta da altre tradizioni: Tarpea, figlia del guardiano della rocca capitolina al tempo della monarchia romulea⁶⁰, e Gneo Marcio Coriolano,

de e Teramene nella lotta politica ateniese C. Bearzot, *Come si abbatte una democrazia. Tecniche di colpo di Stato nell'Atene antica*, Laterza, Roma-Bari 2013, pp. 13-14, 102, 110-123, 167-168.

⁵⁸ Per la definizione di tradimento come zona di frontiera nella repubblica romana vd. C. Couhade Beyneix, *La trahison dans les mentalités tardo-républicaines. Un acte méprisable dont on s'accommode*, in Queyrel Bottineau, Couvenhes, Vigourt (éd. par), *Trahison et traîtres dans l'Antiquité* cit., pp. 173-176, 184-185.

⁵⁹ Sul rapporto tra tradimento e guerre civili vd. E. Deniaux, *Trahison et choix politiques à l'époque des Guerres Civiles: l'importance des interventions cicéroniennes*, in Queyrel Bottineau, Couvenhes, Vigourt (éd. par), *Trahison et traîtres dans l'Antiquité* cit., p. 197. Cfr. Traversa, *Providentia e temeritas in Cicerone* cit., pp. 161-163, sulla condotta del generale cesariano Munazio Plancio che, con il suo riposizionamento a favore dei triumviri, poté scampare alle liste di proscrizione: da qui il celebre appellativo ricevuto di traditore patologico attribuitogli da Velleio Patercolo, II, 83, 1: *morbo proditor*.

⁶⁰ C. Couhade Beyneix, *La trahison de Tarpéa et la fondation de Rome*, in Javau, Schehr (éd. par), *La trahison* cit., pp. 17-18; pp. 22-23, richiamando C. Nicolet, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Gallimard, Paris 1976, pp. 37-39, valorizza l'esistenza di due tradizioni della leggenda di Tarpea. La tradizione più antica e largamente condivisa, riconducibile ai primi annalisti Fabio Pittore e Cincio Alimento, la identifica con la prima traditrice di Roma per la sua complicità coi Sabini durante il loro tentativo di assedio. Un'altra tradizione meno nota, risalente a Lucio Calpurnio Pisone Censorio Frugi, eleva invece Tarpea a eroina: senza il suo contributo Romolo non avrebbe diviso

prima trionfatore contro i Volsci a Corioli nel 493 a.C., poi esule presso di loro per scampare a uno scontro politico interno alla *civitas*⁶¹.

Gli approcci di ricerca percorsi sinora su *proditio* hanno compreso all'interno di una concettualizzazione univoca distinte manifestazioni (voltafaccia politico di cui si è appena detto, tradimento militare esterno alla *civitas*, alto tradimento interno alla *civitas*, declinazioni su cui ritorneremo), senza distinguere i vari piani tra loro né isolare la categoria principale a cui *proditio* appartiene, ossia quella militare che sarà al centro di questo studio⁶².

il regno con Tito Tazio e la *civitas* romana non avrebbe dato prova sin dalle origini di un'identità completa, inclusiva, pronta a giustificare un'ulteriore espansione a detrimento dei popoli limitrofi. L'episodio di Tarpea assume così il valore di mito fondativo per aver giovato all'ampliamento della *civitas* romana.

⁶¹ Mentre Cicerone disapprova la condotta di Coriolano (*Laelius*, 36; 42), Dionigi di Alicarnasso mitiga l'accusa di tradimento a suo carico con il racconto di una negoziazione, condotta dall'ex console del 497 Marco Minucio Augurino, per riconciliarlo con la *res publica* (Dionigi di Alicarnasso, *Antiquitates Romanae*, VIII, 23-28); anche Valerio Massimo gli fa aprire la sua rubrica sulla *pietas* elevandolo a modello di cittadino benemerito, prima vittima di una condanna ingiusta e poi ricongiuntosi con la patria che gli risultava odiosa grazie alle suppliche della madre Veturia, accompagnata dalla moglie Volunnia e dai figli: con termini simili Coriolano intrattiene un dialogo con la patria nel discorso attribuitogli (V, 4, 1: «“expugnasti” inquit “et vicisti iram meam, patria, precibus huius admotis, cuius utero quamvis merito mihi invisam dono”»). A tal riguardo si rinvia al contributo di M. Cozzolino, *Cicerone e la tradizione sulla morte di Coriolano* (Brutus 41-43), in G. Matino, F. Ficca, R. Grisolia (a cura di), *Generi senza confini. La rappresentazione della realtà nel mondo antico*, Satura Editrice, Napoli 2018, *passim*.

⁶² In una società romana di combattenti che impone il servizio militare come obbligatorio, il tradimento, insieme alla diserzione, è percepito innanzitutto come un attacco all'arma. Pertanto, disattendere il proprio servizio alla patria è un tradimento soggetto a una sanzione militare prima che morale, categoria in cui la *proditio* entra in una fase di elaborazione filosofica successiva alla sua definizione giuridica nell'ambito del diritto di guerra.

Non è stato, inoltre, adeguatamente valorizzato un altro elemento che appare determinante per la presente indagine: le varie esemplarizzazioni sul tradimento, positive o negative a seconda dei casi, riflettono un'eterogeneità di letture e attitudini maturate nella tarda repubblica; è proprio nell'età della crisi che si afferma la tendenza a 'costruire la tradizione ad uso politico', ossia a piegare la memoria del passato repubblicano a specifici interessi politici in determinate congiunture politico-istituzionali⁶³. Proprio il motivo del tradimento della patria, oggetto del nostro interesse, genera tra II e I secolo a.C. 'una nuova tradizione ad uso politico' funzionale allo scontro tra le *partes*: l'accusa di *proditio hostibus patriae*, ossia di aver favorito o persino istigato un nemico esterno a muovere guerra alla patria, ben si prestava a colpire un nemico politico.

2.1. *Gli exempla tratti dalla 'storia recente'*

L'accusa di *proditio hostibus patriae* è un tema ricorrente negli esercizi di scuola della *Rhetorica ad Herennium*, una peculiarità dell'anonimo trattato⁶⁴ rimasta sinora inesplorata. Questa seconda declinazione del patriottismo, a differenza della difesa della patria, non scaturisce da una riflessione teorica ma è interamente

⁶³ A questo riguardo vd. P. Akar, *Concordia. Un idéal de la classe dirigeante romaine à la fin de la République*, Publications de la Sorbonne, Paris 2013, pp. 100-101; E. Todisco, in Ead., L. Traversa, *Inimicitias in aliud tempus reservare deberem. Riconciliazione ad uso politico in età repubblicana*, in corso di pubblicazione negli Atti del convegno *Enemistad y Odio en el Mundo Antiguo*, svoltosi a Saragozza il 12-13 settembre 2019 con la direzione scientifica di Francisco Marco Simòn e Francisco Pina Polo.

⁶⁴ L'accusa di *proditio patriae* non trova corrispettivi nel *De inventione*. Il giovane Cicerone usa una sola volta la locuzione *patriae proditio* in un elenco di attributi dei *negotia*, ma senza accostarvi un giudizio o un esempio accusatorio (Cicerone, *De inventione*, I, 37: «Ex his prima est brevis complexio totius negotii, quae summam continet facti, hoc modo: parentis occisio, patriae proditio»).

debitrice della prassi; inoltre si applica al solo valore politico di patria, quello che coincide con la *res publica*.

Una testimonianza particolarmente vivida, e quindi utile a introdurre l'indagine, è restituita da un *exemplum* di *conduplicatio*, la figura retorica che designa la reiterazione di uno stesso termine a scopo di amplificazione o di commozione: l'Autore cita un discorso in cui l'oratore ripete con enfasi il sintagma *proditor patriae* e si sdegna che un tale soggetto osi presentarsi davanti a tutti: in chiusura dell'*exemplum* si precisa che la *conduplicatio* arreca una profonda ferita alla causa contraria, quindi evocare il tradimento della patria a più riprese doveva avere lo scopo di debellarlo⁶⁵.

Per poter far luce sulla reale natura di quest'uso retorico occorrerà, tuttavia, concentrarsi su un lungo discorso che si differenzia dagli *exempla pro patria* visti in precedenza: non evoca la patria in senso astratto e corregge, anziché prendere a modello, la tradizione repubblicana⁶⁶.

Nam quis est vestrum, iudices, qui satis idoneam possit in eum poenam excogitare qui prodere hostibus patriam cogitarit? Quod maleficium cum hoc scelere comparari, quod huic maleficio dignum supplicium potest inveniri? In iis qui violassent ingenuum, matrem familiam constuprassent, pulsassent aliquem ut postremo necassent, maxima supplicia maiores consumpserunt: huic truculentissimo ac nefario facinori singularem poenam non reliquerunt. Atque in aliis maleficiis ad singulos aut ad paucos ex alieno peccato iniuria pervenit, huius sceleris qui sunt adfines uno consilio universis civibus atrocissimas calamitates machinantur. O feros animos! o crudeles cogitationes! o derelictos homines ab humanitate! Quid agere ausi sunt aut cogitare possunt? quo pacto hostis, revulsis maiorum sepulcris, d*i*-iectis moenibus, ovantes inruerent in civitatem; quo modo deum templis spoliatis, optimatibus trucidatis, aliis abreptis in servitutem, matribus familiis et ingenuis sub hostilem libidinem

⁶⁵ *Rhetorica ad Herennium*, IV, 38: «Nunc audes etiam venire in horum conspectum, proditor patriae? Proditor, inquam, patriae, venire audes in sua horum conspectum?» [...] vulnus maius efficit in contrario causae».

⁶⁶ Sulla critica mossa ai *maiores* nel discorso IV, 12 vd. *infra*.

subiectis urbs acerbissimo concidat incendio conflagrata; qui se non putant id, quod voluerint, ad exitum per duxisse, nisi sanctissimae patriae miserandum scelerati viderint cinerem. Nequeo verbis consequi, iudices, indignitatem rei; sed neglegentius id fero, quia vos mei non egetis. Vester enim vos animus aman-tissimus rei publicae facile edocet ut eum qui fortunas omnium voluerit prodere praecipitem proturbetis ex ea civitate, quam iste hostium spurcissimorum dominatu nefario voluerit obruere (*Rhetorica ad Herennium*, IV, 12)⁶⁷.

L'Autore sta illustrando un esercizio di retorica giudiziaria come esempio dello stile *gravis*; un accusatore esorta i giudici a escogitare una punizione adeguata rispetto alla forma specifica di tradimento di cui è incriminato l'imputato: la consegna della patria ai nemici esterni. Occorre partire dall'analisi linguistica dell'espressione *prodere hostibus patriam*. Si tratta di un'attesta-

⁶⁷ *Rhetorica ad Herennium*, IV, 12, trad. it. di Cancelli cit. «Chi c'è tra voi, o giudici, che possa trovare una pena sufficientemente adeguata contro colui che ha meditato di consegnare la patria ai nemici? E quale delitto si può paragonare a una tale scelleratezza, quale supplizio può essere ritenuto degno di tale misfatto? Contro coloro che hanno oltraggiato un ingenuo, disonorato una madre di famiglia, che hanno ferito qualcuno e alla fine lo hanno ucciso, i nostri antenati hanno impiegato le pene più gravi, ma per questo crimine crudelissimo e nefando non hanno lasciato in eredità una punizione esemplare. E riguardo agli altri misfatti, deriva dall'altrui peccato un torto nei confronti dei singoli o di pochi: coloro, invece, che sono implicati in una tale malvagità ordiscono, con un'unica decisione, sciagure terribili verso tutti quanti i cittadini. Oh, animi feroci! Oh propositi crudeli! Oh uomini privi d'umanità! Cosa non hanno osato fare o cosa non stanno meditando? Stanno meditando come i nemici, profanati i sepolcri degli antenati, abbattute le mura, irromperanno esultanti nella città; in che modo, una volta che saranno stati spogliati i templi degli dei, trucidati gli ottimati, trascinati gli altri in schiavitù, sottomessi all'insana voglia del nemico onorate donne e cittadini liberi, la città cadrà arsa in un rogo crudelissimo. Essi non crederanno d'aver portato a compimento quel che volevano, se prima non avranno visto, scellerati, le pietose ceneri della nostra venerandissima patria. Il vostro animo che tanto ama lo Stato, o giudici, ben vi induce ad espellere, colui che voleva consegnare le fortune di tutti, dalla città che egli voleva seppellire sotto il dominio nefando di nemici spregevolissimi».

zione non isolata: lo stesso sintagma ricorre in Dionigi di Alicarnasso, in riferimento al tradimento di Coriolano⁶⁸, o nella voce della glossa *festina* che riporta il significato del verbo *prodere*⁶⁹. Essa è ben colta dalla definizione tecnico-giuridica di *proditio* fissata da Theodor Mommsen: «la consegna effettiva di un luogo, di un territorio, di una truppa o anche di un solo cittadino al nemico»⁷⁰.

Una variante della stessa formula è riproposta in un altro discorso di poco successivo al IV, 12 e su di esso ricalcato. L'Autore deve illustrare lo stile ridondante (*turgidus et inflatus*), ossia uno stile *gravis* talmente inadatto alle circostanze da diventare forzato; per questo motivo ripropone con un lessico enfatico l'appello a trovare una punizione adeguata a un traditore della patria⁷¹. Il concetto di 'consegna della patria' (*prodere patriam*) è ingigantito al punto da tramutarsi in 'mercificazione della patria' (*venditare patriam*)⁷²; inoltre, al posto di *hostibus*, troviamo *perduellionibus*, un inconsueto uso al plurale del termine astratto *perduellio* che designava un altro tipo di tradimento, quello politico interno allo Stato⁷³: *perduellio* è qui da assimilarsi, inve-

⁶⁸ Dionigi di Alicarnasso, *Antiquitates Romanae*, VIII, 31, 4: προδιδόναι τοῖς πολέμοις τὴν πόλιν.

⁶⁹ Festo, s.v. *prodidisse*, p. 282 Lindsay: «Prodidisse dicitur, qui patriam hostibus prodiderunt».

⁷⁰ Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Duncker & Humblot, Leipzig 1899, pp. 547-548.

⁷¹ *Rhetorica ad Herennium*, IV, 15: «Nam qui perduellionibus venditat patriam, non satis supplicii dederit [...]».

⁷² L'espressione *venditare patriam* sembra non avere precedenti prima della *Rhetorica ad Herennium* e costituire a lungo un caso pressoché isolato. Ringrazio Giulia Marolla per avermi segnalato una ripresa tardoantica della *iunctura* in Claudiano, *De bello Gildonico*, 284-290 («Proditor [...] hoc vendit patriam»), dopo la quale ho trovato un'altra attestazione pressoché coeva in Servio, *In Vergilii Aeneidos Libros Commentarii*, VI, 660: «Dicendo puniri patriae venditores».

⁷³ La *perduellio* è una nozione che passa dal designare, alle origini della *res publica*, l'ostilità verso la plebe mediante il danno a un suo tribuno al qualificare in senso più ampio il reato di alto tradimento: esso consisteva nel procurare disordini pubblici di varia natura, tutti interni alla *civitas*, ed era sottopo-

ce, a *perduellis*, termine che indicava originariamente il nemico esterno⁷⁴. L'effetto finale di questa sovrapposizione terminologica sarà stato quanto mai amplificato.

Torniamo ora al discorso IV, 12 per completare l'analisi linguistica della formula *prodere hostibus patriam*. Il testo latino (*qui prodere hostibus patriam cogitarit*) è arricchito dal verbo *cogito* che inasprisce l'accusa di tradimento con l'aggravante della deliberazione; l'accusatore richiama a più riprese quest'elemento, quando esorta i giudici a sanzionare ora la pur minima macchinazione (*machinantur*), ora il solo intento di consegnare la patria e le sue fortune ai nemici (*qui fortunas omnium voluerit prodere praecipitem proturbetis ex ea civitate*). Il lessico della *cogitatio* stigmatizza lo stadio embrionale ed occulto del tradimento, ossia la cospirazione che troviamo espressa anche da un altro significato del verbo *prodo*: 'rivelare', 'rendere noto', 'denunciare'⁷⁵; proprio la rivelazione di segreti di Stato al nemico (*arcana / secreta imperii*)⁷⁶ doveva costituire una cifra distintiva della *proditio*⁷⁷,

sto a *iudicia populi* prima di confluire nel 103 a.C. nel *crimen de maiestate minuta*. Per approfondimenti e relativa bibliografia vd. L. Traversa, *Lex Varia e proditio*, «Quaderni di storia» 91, 2020, p. 86 e nota 34.

⁷⁴ Come si può desumere da E. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, s.v. *perduellio*, v. III, 1839, p. 343, *perduellio* è usato nel significato di *perduellis* ossia di nemico di guerra. Cfr. C. Lovisi, *Contribution à l'étude de la peine de mort sous la république romaine (509-149 a.C.)*, De Boccard, Paris 1999, p. 153, nota 682, che riporta come *hostis* fosse usato anticamente nel significato di *peregrinus* e *perduellis* in quello di nemico esterno. Le fonti di riferimento sono Festo, s.v. *hostis*, p. 91 Lindsay: «Hostis apud antiquos peregrinus»; Varro, *De lingua latina*, V, 3: «Hostem [...] tum dicebant peregrinum [...] nunc dicimus eum, qui tum dicebant perduellem»; Cicerone, *De officiis*, I, 37: «Qui proprio nomine perduellis esset, is hostis vocaretur, lenitate verbi rei tristitiam mitigatam. Hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus».

⁷⁵ *Oxford Latin Dictionary*, s.v. *prodo*, v. II, 1982, p. 1472, 7-8.

⁷⁶ È la stessa colpa che le fonti letterarie ascrivono a Tarpea. Vd. *supra*.

⁷⁷ Sul vocabolario greco per designare il tradimento vd. A. Queyrel Bottineau, *Prodosia. La notion et l'acte de trahison dans l'Athènes du V^e siècle*, Ausonius Éditions, Paris 2010, pp. 25-28, secondo cui il verbo greco *προδιδόναι* contiene solo il significato di 'consegnare al nemico / tradire'.

nonché la sua forma più anticamente attestata che si fa risalire alla monarchia etrusca⁷⁸.

Non è un caso che il prosieguo del racconto di Dionigi sulla vicenda di Bruto, a cui si faceva riferimento, vada nella stessa direzione: Spurio Lucrezio, suocero di Collatino, raccomanda anch'egli al console di deporre la carica considerando la particolare natura del tradimento; mentre per gli altri crimini gli uomini si adirano dopo che il fatto è avvenuto, nel caso di un tradimento basta il benché minimo sospetto per farli insorgere: pertanto era considerato più prudente guardarsi dal tradimento, anche se si trattava di un vano timore, che esserne travolti peccando di superficialità⁷⁹. Il racconto di Dionigi insiste su quanto la reazione collettiva al tradimento⁸⁰ differisse da quella procurata da altri crimini: nel caso di un comportamento proditorio non contava che l'atto fosse stato realmente commesso e, dunque, colto in flagrante; anzi, indipendentemente dal suo esito finale, l'ira generale scaturiva dalla pianificazione, dolosa e sotterranea, che lo precedeva. Si tratta di un motivo che richiama

⁷⁸ G. Scandone, *La radice profonda e sempre attuale della tuitio. Un prezioso strumento di comprensione: il diritto romano*, in Id., C. Mosca, S. Gambacurta, M. Valentini (a cura di), *I servizi di informazione e il segreto di Stato (Legge 3, agosto 2007, n. 124)*, Giuffrè Editore, Milano 2008, pp. 466, 472, osserva che «la rivelazione di segreti al nemico dovette costituire la fattispecie più antica del *crimen proditiōnis*», riprendendo una norma del XLIX libro del *Digesto* risalente alla monarchia etrusca, in cui il tradimento militare era sanzionato dalla pena capitale (*Digesto*, XLIX, 16, 6, 4 = Arrio Menandro, *De re militari*, III: «*exploratores, qui secreta nuntiaverunt hostibus, proditores sunt et capitis poenas luunt*»); a quel tempo i soldati che si occupavano della ricognizione del territorio (*exploratores*) potevano riferire dei segreti al nemico e istigarlo a muovere guerra a Roma.

⁷⁹ Dionigi di Alicarnasso, *Antiquitates Romanae*, V, 11, 2: ὅτι τοῖς μὲν ἄλλοις ἀδικήμασι γενομένοις ὀργίζεσθαι πεφύκασιν ἅπαντες, προδοσίᾳ δὲ καὶ ὑποπτεομένῃ, σωφρονέστερον ἡγούμενοι καὶ διὰ κενῆς φοβηθέντες αὐτὴν φυλάξασθαι μᾶλλον ἤ.

⁸⁰ Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit., p. 542, specifica che in età repubblicana «i pensieri e le parole restavano ancora giuridicamente impuniti, mentre qualsiasi altra manifestazione di intenzione ostile alla patria o agli alleati doveva essere considerata come un crimine».

il *qui prodere hostibus patriam cogitarit* del trattato *ad Herennium* e che riflette evidentemente una tensione comune ai due testi; entrambi sembrano restituire dei dati di mentalità che risentono di un'evoluzione della prassi giudiziaria: l'elemento soggettivo, che comprendeva l'intenzionalità e la dolosa premeditazione, assumeva proprio nel I secolo a.C. ampia rilevanza giuridica, ossia cominciava ad essere valutato nell'accertamento della responsabilità individuale in sede processuale⁸¹.

L'attenzione alla deliberazione preparatoria di un atto proditorio si riaffaccia, non a caso, in un altro *exemplum* della *Rhetorica ad Herennium* che ha per oggetto la perdita dell'esercito in battaglia (*exercitus amissio*), una tipologia di tradimento militare che si può considerare una fattispecie della *proditio hostibus patriae*; la prospettiva dell'*exemplum* privilegia però, questa volta, la difesa di chi è stato accusato di questo misfatto. Ci troviamo nel punto del primo libro del trattato in cui l'Autore illustra le diverse modalità con cui rafforzare una difesa di per sé debole: una di esse è la confessione (*concessio*), in cui l'accusato chiede di essere perdonato adducendo una scusa; si intende per scusa (*purgatio*) proprio il comportamento del reo che dichiara di non aver commesso deliberatamente il reato (*quam consulto se negat reus fecisse*). A questo punto l'Autore reca l'esempio della scusa addotta da Cepione, davanti ai tribuni della plebe, per aver causato la perdita dell'esercito: il puro caso⁸². Il personaggio che risulta qui espressamente citato non appartiene alla tradizione

⁸¹ M. Bianchi, *Concorso di persone e reati accessori*, Giappichelli Editore, Torino 2013, p. 5, difende «l'opinione tradizionale secondo cui il sistema criminale romano classico avrebbe avuto fondamento soggettivistico, a dispetto del citatissimo adagio ulpiano (*Digesto*, XLVIII, 19, 18: *cogitationis poenam nemo patitur*)». Cfr. G. Demuro, *Il dolo*, vol. I, *Svolgimento storico del concetto*, Giuffrè Editore, Milano 2007, pp. 33-39, per la nuova concezione di responsabilità della *lex Cornelia de sicariis et veneficis* dell'81 a.C., in cui assumeva un ampio spazio l'elemento soggettivo. Sembra andare in questa direzione anche l'introduzione dell'*actio de dolo* da parte del pretore del 66 a.C. Gaio Aquilio Gallo.

⁸² *Rhetorica ad Herennium*, I, 24: «[...] Fortunam, ut Caepio ad tribunos plebis de amissione exercitus».

repubblicana, bensì alla storia recente⁸³: si tratta di Quinto Servilio Cepione, emblema della *nobilitas* tradizionalista; dopo aver sottratto ai cavalieri il monopolio della composizione delle giurie, grazie a una legge promulgata da console del 106 a.C., era stato proconsole in Gallia al fianco del console Gneo Mallio Massimo, macchiandosi insieme a quest'ultimo di insubordinazione (*exercitus amissio*) e divenendo così co-responsabile della disfatta di Arausio (105 a.C.)⁸⁴.

La *Rhetorica ad Herennium* riporta un ulteriore *exemplum* ambientato nella guerra cimbrica, che riguarda una forma di tradimento contrapposta all'*exercitus amissio*: il protagonista di turno è Gaio Popilio Lenate⁸⁵, legato in Gallia del console del 107, e quindi collega di Gaio Mario, Lucio Cassio Longino⁸⁶. Popilio adduce un altro tipo di giustificazione rispetto a quella di Cepione, giacché non nega il tradimento che gli è stato imputato, la perdita delle salmerie: egli, anzi, sostiene di averlo commesso proprio per sventare la perdita dell'esercito. Questo *exemplum* ricorre per ben due volte nel corso del trattato, la prima per spiegare la figura retorica della *comparatio*, definita come la scelta

⁸³ La tendenza a privilegiare gli esempi tratti dalla storia recente è analogamente attestata, in ambito greco, negli oratori attici come in Aristotele: se ne occupano diffusamente R. Nicolai, *La storiografia nell'educazione antica*, Giardini editori, Pisa 1992, p. 43; E. Poddighe, *Aristotele e il *synoran*. La visione globale tra politica e storia, tra retorica e diritto*, FrancoAngeli, Milano 2020, p. 42.

⁸⁴ Per l'inquadramento storico di questi eventi e personaggi vd. *infra*, 2.2.

⁸⁵ Come attesta G. Rotondi, *Leges publicae populi romani*, Olms, Hildesheim 1962² [1912], pp. 324-325, il tribuno della plebe del 107 Celio Caldo, *homo novus* come Gaio Mario e suo futuro sostenitore, aveva proposto la *lex Caelia tabellaria*, che estendeva la votazione segreta al *iudicium perduellionis*, per colpire più facilmente Popilio Lenate: secondo la testimonianza di Cicerone, *De legibus*, III, 36, Caldo si sarebbe poi pentito di questa scelta nel corso della sua vita ritenendola dannosa per la *res publica*.

⁸⁶ Vd. *infra* per le implicazioni della pretura del 111 di Lucio Cassio Longino sulla guerra giugurtina.

della migliore opzione tra due alternative⁸⁷, la seconda per illustrare la figura retorica della *subiectio* ossia l'obiezione preventiva ad ipotetici attacchi: in quest'ultimo caso si fa pronunciare a Lenate stesso un discorso in cui egli si giustifica dall'accusa di aver ceduto metà dell'equipaggiamento, precisando che era il solo modo di preservare l'incolumità dei soldati per il bene della patria e dei loro congiunti⁸⁸.

Il caso di Popilio Lenate costituisce, inoltre, un ulteriore e singolare elemento di continuità tra *Rhetorica ad Herennium* e *De inventione*, giacché lo stesso trattato di Cicerone propone a sua volta il suo esempio per illustrare la *comparatio*⁸⁹: si tratta di un altro caso eccezionale visto il carattere prevalentemente teorico, di cui si diceva, di quest'opera. Rimane, però, una differenza di fondo tra *De inventione* e *Rhetorica ad Herennium* nella ricezione di questo *exemplum*, a riprova del loro diverso orientamento ideologico. L'Autore della *Rhetorica* non solo valorizza l'indole patriottica di Popilio Lenate, facendogli pronunciare un discorso di autodifesa, ma rivela di appoggiare la sua posizione: l'uso a più riprese dell'avverbio *satis* al comparativo, sia nello spiegare la figura retorica della *comparatio* (*id quod fecerimus, satius fuisse facere*), sia nel giustificare la scelta di Lenate (*satius esse duxit*), fa coincidere la consegna dei bagagli al nemico con un'alternativa effettivamente preferibile alla consegna dell'esercito. Il *De inven-*

⁸⁷ *Rhetorica ad Herennium*, I, 25: «C. Popilius [...] satius esse duxit amittere impedimenta quam exercitum. Exercitum eduxit, impedimenta reliquit: arcessitur maiestatis».

⁸⁸ *Rhetorica ad Herennium*, IV, 34: «Vitam militum neglegerem? At eos videbar ea accepisse condicione, ut eos, quoad possem, incolumis patriae et parentibus conservarem videbar. Hostium condicionem repudiarem? At salus antiquior est militum quam impedimentorum».

⁸⁹ Cicerone, *De inventione*, II, 72: «Ut arma et impedimenta relinqueret, milites educeret; itaque fecit; armis et impedimentis amissis praeter spem milites conservavit. Accusatur maiestatis». Il riferimento finale dell'*exemplum* all'accusa di *maiestas*, comune a *Rhetorica ad Herennium* e *De inventione*, contiene un evidente anacronismo: nel 107 a.C. non erano ancora state introdotte *quaestiones ex lege Appuleia de maiestate minuta* e Lenate era stato accusato in un *iudicium populi di perduellio*.

zione, invece, ripercorre l'episodio con distacco, non presentando la scelta di Lenate come la migliore possibile. La stessa definizione di *comparatio* che Cicerone offre si discosta da quella della *Rhetorica ad Herennium*: la figura retorica non è più indicata come la scelta della migliore tra due opzioni, bensì come uno stratagemma per giustificare un fatto, che da solo non starebbe in piedi, alla luce dello scopo per cui è stato compiuto⁹⁰. Da questa prospettiva il comportamento di Lenate appare sotto una luce che lo rende strumentale: mentre nella cornice della *Rhetorica ad Herennium* il legato scongiura a buon diritto la consegna dell'esercito, la lettura della sua vicenda nel *De inventione* solleva qualche sospetto di mistificazione sul suo operato.

La possibilità, dunque, che una stessa esemplificazione fosse giudicata diversamente, a seconda dell'ambiente retorico di riferimento, impone ora una riflessione sul vivace dibattito sotteso agli esercizi di scuola di I secolo a.C.: la modalità con cui reprimere i vari comportamenti proditori che si potevano assumere verso la patria costituiva in quegli anni materia di scontro politico con ampie ripercussioni giudiziarie. Se ne trova quindi traccia nella lotta politica in risposta a un'esigenza concreta: spezzare il monopolio della difesa della patria, un motivo identitario ancora rivendicato dalla *nobilitas* tradizionale in forma esclusiva⁹¹. Per i *populares* si profilava la necessità di passare al contrattacco, affilando un proprio uso politico del patriottismo, stavolta di tipo offensivo: istituire processi per tradimento della

⁹⁰ Cicerone, *De inventione*, II, 72: «Comparatio est, cum aliquid factum, quod ipsum non sit probandum, ex eo, cuius id causa factum est, defenditur».

⁹¹ La prassi oratoria degli anni immediatamente successivi alla morte di Gaio Gracco mostra come fosse ancora ben radicato. Un esempio significativo è offerto da un botta e risposta retorico restituito dal *De oratore* di Cicerone tra Gaio Papirio Carbone e il giovane Lucio Licinio Crasso: per l'approfondimento dell'episodio si rinvia a L. Traversa, *Attacchi alle aristocrazie nella tarda repubblica: l'uso retorico di simulatio e dissimulatio*, di prossima pubblicazione negli Atti del convegno *Blessures aristocratiques: du corps à l'honneur*, tenutosi all'Université Bretagne-Sud di Lorient in data 19-20 settembre 2019, con la direzione scientifica di Caroline Husquin e Cyrielle Landrea.

patria, contro gli esponenti più influenti dell'aristocrazia, avrebbe consentito di eliminarli dalla scena politica.

Il capo di accusa di *proditio hostibus patriae* comincia a insinuarsi nei processi politici alla fine del II secolo a.C., grazie a due plebisciti di materia giudiziaria votati durante la guerra giugurtina. Il primo è la *lex Memmia de Iugurtha Romam ducendo*, proposta dal tribuno del 111 Gaio Memmio per indurre Giugurta a svelare i nomi dei *nobiles* corrotti che lo appoggiavano: il popolo aveva deliberato che il pretore di quell'anno, Lucio Cassio Longino, consegnasse a Giugurta un salvacondotto per poter entrare a Roma a testimoniare⁹². La fonte di riferimento superstita di questa legge è il noto discorso politico attribuito da Sallustio a Gaio Memmio⁹³. Oltre a rilanciare i temi della legislazione gracana, Memmio apriva una nuova fase della lotta politica, legittimata dall'interesse per lo Stato e contraria alla potenza di una fazione⁹⁴: bisognava punire coloro che avessero consegnato ai nemici non solo la *res publica*, ma le leggi, la *maiestas populi*,

⁹² Sulla *lex Memmia* del 111 a.C. e i problemi che essa pone sul piano della ricostruzione processuale vd. M.C. Alexander, *Trials in the Late Roman Republic. 149 BC to 50 BC*, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 1990, p. 25; A. Mastino, S. Frau, *Studia Numidiarum in Iugurtham adensa: Giugurta, i Numidi, i Romani*, in A. Aloni, L. de Finis (a cura di), *Dall'Indo al Thule: i Greci, i Romani, gli altri, Atti del convegno internazionale di Studio, Trento, 23-25 febbraio 1995*, Dipartimento di scienze filologiche e storiche, Trento 1996, p. 181; P. Cerami, 'Accusatores populares', 'Delatores', Indices'. *Tipologia dei "collaboratori di giustizia" nell'antica Roma*, «Index» 26, 1998, pp. 134-135.

⁹³ Sul problema dell'attendibilità del discorso di Memmio, che consente di ritenerne fededegna la sostanza senza escludere una rielaborazione sallustiana del suo contenuto, si rinvia al contributo di G. Zecchini, *Vendetta, giustizia e perdono in Sallustio («Iug.» 31)*, in M. Sordi (a cura di), *Amnistia perdono e vendetta nel mondo antico*, Vita e pensiero, Milano 1997, pp. 93-97. Cfr. M. Balbo, *La divisione della Numidia e il contesto politico della guerra contro Giugurta*, «Politica antica» 6, 2016, p. 76.

⁹⁴ Sallustio, *Bellum Iugurthinum*, 31, 1: «Multa me dehortantur a vobis, Quirites, ni studium rei publicae omnia superet: opes factionis [...]».

ogni cosa divina e umana⁹⁵. Per punire i traditori della patria si ricorreva a un nuovo metodo della lotta politica, non più basato sulla forza e la violenza – cosa più indegna a farsi che da subirsi per i *populares* – bensì sulle inchieste giudiziarie, contando in questo caso specifico sulle rivelazioni di Giugurta⁹⁶; Giuseppe Zecchini, rileggendo il discorso del tribuno alla luce del tema ‘vendetta e perdono’, identifica la sua portata innovativa con la proposta di un giusto castigo limitato a mezzi incruenti:

nessun perdono generalizzato, nessuna amnistia, nessun oblio delle colpe e dei delitti, ma anche nessuna ritorsione o persecuzione incontrollata e, tanto meno, sanguinosa, bensì appunto il ‘giusto mezzo’ di una rigorosa, inflessibile inchiesta sui fatti attraverso processi e testimonianze in giudizio, nel pieno rispetto della legalità e del diritto [...] una linea d’azione [...] coerente con le posizioni ‘garantiste’ dei *populares* e che potrebbe costituirne una delle prime articolazioni organiche, se non addirittura una sorta di ‘manifesto’⁹⁷.

Era questa la proposta innovativa avanzata dai *populares*: sottoporre a giudizio per tradimento, senza spargimenti di sangue, gli esponenti della *factio* opposta. Mentre il presupposto di questa controffensiva era più reazionario che eversivo, proprio perché non mirava a distruggere lo *status quo* bensì ad appropriarsene, democratico era il metodo che suggeriva alla lotta tra le *partes*: il diritto a un ‘giusto’ processo politico. L’obiettivo era, tuttavia, ancora lontano: la *rogatio* di Memmio avrebbe sconcer-

⁹⁵ Sallustio, *Bellum Iugurthinum*, 31, 6; 31, 10: «Neque ego vos hortor, quod saepe maiores vestri fecere, uti contra iniurias armati eatis. Nihil vi, nihil secessionis opus est. [...] postremo leges, maiestas vestra, divina et humana omnia hostibus tradita sunt [...]».

⁹⁶ Sallustio, *Bellum Iugurthinum*, 31, 18: «Vindicandum in eos, qui hosti prodidere rem publicam, non manu neque vi, quod magis vos fecisse quam illis accidisse indignum est, verum quaestionibus et indicio ipsius Iugurthae». A tal riguardo Pani, *Il costituzionalismo di Roma antica* cit., p. 140, osserva che il discorso di Memmio «non chiama il popolo alla sedizione, ma a una forma di resistenza contro le decisioni di una nobiltà corrotta».

⁹⁷ Zecchini, *Vendetta, giustizia e perdono in Sallustio* cit., pp. 93-94.

tato tutta la *nobilitas* (*perlata rogatione a C. Memmio ac percussa omni nobilitate*) senza riportare conseguenze immediate, giacché l'interrogatorio a Giugurta sarebbe stato presto interrotto per il veto opposto dal tribuno Gaio Bebio.

Il patriottismo militante di Memmio si è tuttavia riverberato su un'altra legge di poco successiva, ancora promulgata durante la guerra giugurtina: sarebbe stata votata nel 109 a.C., su proposta del tribuno Gaio Mamilio Limetano, la *lex Mamilia de coniuratione Iugurthina*. Questo provvedimento introduceva una *quaestio extraordinaria ex plebiscito* per coloro che avessero indotto Giugurta a trascurare le deliberazioni del senato; coloro che, da commissari o comandanti, avessero accettato denaro da lui; coloro che si fossero macchiati di due capi di imputazione che riguardavano più espressamente la *proditio*: l'aver restituito a Giugurta gli elefanti e i disertori che gli era stato imposto di consegnare a Roma; l'aver trattato coi nemici in materia di pace e di guerra⁹⁸. La *lex Mamilia* era anch'essa l'esito di uno scontro tra fazioni⁹⁹: la plebe, mossa da una logica umorale e strumentale,

⁹⁸ Sallustio, *Bellum Iugurthinum*, 40: «[...] Qui elephantos quique perfugas tradidissent, item qui de pace aut bello cum hostibus pactiones fecissent». La *lex Mamilia* conteneva un'accusa embrionale, non ancora centrata ed esclusiva, di *proditio*: a tal riguardo vd. J.-L. Ferrary, *Loi Mamilia instituant une quaestio contre ceux qui avaient comploté avec Jugurtha contre les intérêts du peuple romain* (pl. sc.), in *Lepor. Leges Populi Romani*, sous la direction de Id., P. Moreau, 2007, <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice532/>.

⁹⁹ P. Cerami, *Quaesitores ex lege Mamilia. Riflessioni sul binomio «funzione inquirente» - «funzione giudicante»*, in F. Zuccotti (a cura di), *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico, Atti del convegno in memoria di Arnaldo Biscardi, Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001*, Led, Milano 2011, pp. 90-91, sottolinea come il provvedimento si poneva «nella temperie politica dello scandalo numidico: vi era un coagulo di interessi fra movimento popolare ed ordine equestre; la scelta della via giudiziaria in sostituzione dei tradizionali metodi di lotta politica (violenza, secessioni) veniva prospettata e giustificata con la necessità di combattere gli esponenti della *nobilitas* con inchieste e processi a carico di esponenti della classe dirigente».

aveva approvato il plebiscito più per odio verso la *nobilitas* che per un reale interessamento allo Stato¹⁰⁰.

L'imputazione di tradimento della patria con il nemico esterno, emersa ad uno stadio ancora embrionale nella legislazione della guerra giugurtina, non è stata più riproposta per circa un ventennio; in quest'arco di tempo i *populares* hanno fatto ricorso ad un'altra arma giudiziaria contro i loro avversari politici: l'accusa di tradire la patria dall'interno, ossia nuocendo all'ordine pubblico con vari atti sediziosi. Si colloca all'interno di questo quadro la *lex Appuleia de maiestate minuta*, proposta da Saturnino nel suo tribunato del 103 a.C.¹⁰¹; un assunto consolida-

¹⁰⁰ Sallustio, *Bellum Iugurthinum*, 40: «Ex partium invidia [...] magis odio nobilitatis [...] quam cura rei publicae: tanta libido in partibus erat [...] ex rumore et libidine plebis». Tra le vittime illustri di questa controffensiva *popularis* figurava anche l'ex console antigraccano Lucio Opimio, di fatto condannato e forse costretto all'esilio da una giuria di estrazione equestre (Cicerone, *Brutus*, 128: «nam invidiosa lege L. Opimium, Gracchi interfectorem, Gracchani iudices sustulerunt»). Balbo, *La divisione della Numidia* cit., pp. 75-76, approfondisce il ruolo chiave di Opimio nel 116 come arbitro di una divisione territoriale tra Aderbale e Giugurta, che dava al primo – più debole – la parte orientale, più legata ai commerci e adiacente all'Africa romana: tale arbitrato fu poi rifiutato da Giugurta, che invase il territorio assegnato ad Aderbale e fece una strage di Italici a Cirta, avviando nel 113 la guerra con Roma. L'Autore osserva che le fonti antedatano la corruzione dei *nobiles* al principio della crisi numidica, ma che il compromesso senatorio sull'arbitrato deve essersi rotto in seguito ai primi insuccessi bellici che inasprirono le divisioni politiche interne: in seguito alla caduta di Cirta un'opzione non da tutti condivisa era scendere a patti con Giugurta, da cui derivarono le accuse, più o meno fondate, di corruzione che riguardarono la *nobilitas*; l'accusa stessa mossa a Opimio, per i presunti donativi ricevuti da Giugurta, è dubbia o potrebbe essere menzionata retrospettivamente.

¹⁰¹ La *lex Appuleia de maiestate minuta*, emanata più verosimilmente nel tribunato del 103 a.C. che in quello del 100 di Saturnino, colpiva per la prima volta i magistrati che avessero compiuto abusi ai danni del popolo: sulla formula *maiestatem populi romani imminuere* vd. da ultimo C. Moatti, *Res publica. Histoire romaine de la chose publique*, Fayard, Paris 2018, p. 11; cfr. sul riflesso retorico della legislazione *de maiestate* tardorepubblicana il recente contributo di J. Dubouloz, *Gouverner l'empire, se gouverner soi-même: réflexions sur la notion de maiestas dans la littérature de la République et du Prin-*

to nella storia degli studi è che questo plebiscito abbia preso spunto dall'avvenimento di politica estera di quegli anni, la guerra cimbrica, evocata come si è visto nei trattati retorici di questa fase: dopo che il tribuno del 103 Gaio Norbano aveva accusato di *perduellio* Cepione senior in un *iudicium populi*, forse ottenendone l'esilio¹⁰², il collega Saturnino avrebbe temuto l'insufficienza dei processi davanti al popolo per altri casi simili a questo e, prendendo spunto da questa falla, avrebbe varato la prima legge *de maiestate minuta*¹⁰³.

Questo slittamento d'uso giudiziario, ma pur sempre a fini politici, dalla *proditio* alla *maiestas*, ha sortito conseguenze fallimentari per la causa *popularis*: prima il senatoconsulto ultimo contro Saturnino, promotore della legge, e la sua successiva uccisione, poi la condanna *de maiestate* ritortasi contro altri tribuni a lui vicini, infine l'assoluzione di molti *nobiles* processati, negli anni a seguire, in virtù della stessa legge¹⁰⁴. Proprio la consapevolezza di questo insuccesso, che avrebbe scontato l'eccessivo radicalismo di Saturnino, ha consentito ai *populares* di rilanciare e portare a compimento l'appello retorico di Memmio, *vindicandum in eos qui hosti prodidere rem publicam*: i processi politici da intentare agli ottimati dovevano avere come capo di accusa non il tradimento interno alla patria bensì quello esterno, ossia perpetrato insieme al nemico di guerra. L'urgenza di un 'ritorno alla *proditio*' è, non a caso, gridata a gran voce da un discorso giudiziario del 96 a.C. pronunciato da Marco Antonio Oratore in difesa di Gaio Norbano: su questo pendeva l'accusa *de*

ciptat, in K. Berthelot (ed. by), *Reconsidering Roman power Roman, Greek, Jewish and Christian perceptions and reactions*, Publications de l'École française de Rome, Roma 2020, pp. 202-204.

¹⁰² Vd. Alexander, *Trials* cit., p. 34.

¹⁰³ È la tesi largamente condivisa di Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit., p. 198, ripresa anche da J.-L. Ferrary, *Lois et procès de maiestate dans la Rome républicaine*, in B. Santalucia, (a cura di), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, IUSS Press, Pavia 2009, pp. 234-237.

¹⁰⁴ Sul fallimento dell'uso politico di *maiestas* e dei relativi processi *ex lege Appuleia* vd. anche Traversa, *Lex Varia e proditio* cit., pp. 100-102.

maiestate minuta per aver provocato tumulti e violenze a Roma durante il suo tribunato del 103¹⁰⁵.

Si maiestas est amplitudo ac dignitas civitatis, is eam minuit, qui exercitum hostibus populi Romani tradidit, non qui eum, qui id fecisset, populi Romani potestati tradidit (Cicerone, *De oratore*, II, 164 = *Fragmentary Republican Latin*, III, 65, 27)¹⁰⁶.

L'accusa mossa a Norbano era esito di una vendetta dell'aristocrazia senatoria per il processo davanti al popolo (*iudicium populi*) che egli aveva intentato da tribuno contro Cepione senior¹⁰⁷: i disordini che avevano accompagnato il dibattimento si erano ritorti contro Norbano. L'arringa di Marco Antonio mette, pertanto, in discussione la nozione di lesa maestà della *lex Appuleia* in base alla quale Norbano era accusato; la *maiestas*, anziché applicarsi alla *seditio*, avrebbe dovuto identificarsi con la *proditio* (*exercitum hostibus populi Romani tradere*): per questo non bisognava incriminare Norbano, limitatosi a consegnare al popolo un colpevole di tradimento militare¹⁰⁸, ma piuttosto Cepione che si era reso colpevole di quel misfatto. Questo appello in sede giudiziaria¹⁰⁹ potrebbe aver costituito un precedente, una sorta di ponte tra due leggi, provando la fragilità della *lex Appuleia* e la necessità di una nuova legge sulla stessa materia.

¹⁰⁵ È la datazione proposta da Alexander, *Trials* cit., pp. 44-45.

¹⁰⁶ Cicerone, *De oratore*, II, 164: se per *maiestas* si intende la grandezza e la dignità della *civitas*, a lederla è chi ha consegnato l'esercito ai nemici del popolo romano, non chi ha rimesso al potere del popolo romano colui che ha compiuto tale crimine.

¹⁰⁷ Alexander, *Trials* cit., p. 34.

¹⁰⁸ Sugli altri riferimenti del processo a Gaio Norbano nelle *Partitiones oratoriae* vd. C. d'Aloja, *Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas*, Edizioni Grifo, Lecce 2011, p. 92: «La motivazione di Norbano aveva costituito, soprattutto a partire dai Gracchi, una sorta di difesa ideologica dei tentativi di riforma tribunizi talora violenti e sediziosi».

¹⁰⁹ L'appello forense di Marco Antonio nel 96 si sarebbe più avanti ritorto contro lui stesso, giacché l'Oratore figurerà a sua volta tra gli accusati *ex lege Varia* nel 90/89 a.C. Sulla sua probabile assoluzione vd. Alexander, *Trials* cit., p. 57.

Una così acuta polarizzazione in materia di tradimento della patria, insieme all'eredità della legislazione contro Giugurta, devono esser state recepite dalla *lex Varia*¹¹⁰, il plebiscito di matrice *popularis* proposto dal tribuno del 90 Quinto Vario Ibrida, trasmesso dalle fonti con la dicitura *de maiestate*: esso identificava la lesa maestà del popolo con la *concitatio*, una forma specifica di *proditio hostibus patriae* che consisteva nell'istigazione dei *socii* alla rivolta¹¹¹. Anche i processi istituiti *ex lege Varia* durante la guerra sociale nascondevano un intreccio di interessi politici: le corti giudicanti erano formate da membri del ceto equestre, mentre l'accusa di complicità col nemico ricadeva sul gruppo di aristocratici vicini a Marco Livio Druso: citando Emilio Gabba «la fazione conservatrice si unì in strano e contraddittorio connubio con il ceto equestre per colpire la corrente riformatrice della *nobilitas*»¹¹². Nel giro di un anno anche i processi *ex lege Varia* avrebbero finito per ritorcersi contro i loro ispiratori: poiché la *lex Plotia iudiciaria* dell'89 riapriva ai senatori l'accesso alle giurie, lo stesso Vario sarebbe stato processato, con contorni oscuri, in virtù della sua stessa legge¹¹³.

¹¹⁰ Tra i processati *ex lege Varia* vi era Marco Emilio Scauro, membro di spicco della delegazione del 111 a.C. chiamata a trattare con Giugurta e poi accusata di avergli consegnato la *res publica* (*hosti prodidere rem publicam*).

¹¹¹ Per approfondire l'annoso dibattito sulla *lex Varia*, il suo ruolo nella lotta politica al tempo della guerra sociale e i suoi rapporti con le nozioni giuridiche di *maiestas* e *proditio* rinvio a Traversa, *Lex Varia e proditio* cit., pp. 95-104.

¹¹² E. Gabba, *M. Livio Druso e le riforme di Silla*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia» II, 33, 1/2, 1964, p. 2. Cfr. R. Seager, *Lex Varia de maiestate*, «Historia» 16, 1967, pp. 41-42, secondo cui la *lex Varia* fu una «misura politica e pubblicistica» di ampio respiro, per sedare da una parte il grave malcontento della plebe urbana contraria alla cittadinanza agli Italici e dall'altra l'ira dei cavalieri.

¹¹³ Cicerone, *Brutus*, 305: «Q. Varius sua lege damnatus excesserat». Oltre a rimanere dubbio il capo di accusa imputato a Vario, è ampiamente discusso l'esito del processo: a tal riguardo vd. E. Badian, *Quaestiones Variae*, «Historia» 18, 1969, p. 463.

Dalla lotta politica possiamo ora tornare agli esercizi di scuola. I riferimenti appena enucleati costituiscono il quadro storico implicato nel discorso IV,12 della *Rhetorica ad Herennium*, che rivela tutto il carattere problematico e spiazzante con cui la *lex Varia* si inseriva nello scontro tra le *partes*. L'ibrida identità politica di questo plebiscito si prestava ad essere manipolata per finalità opposte, un dato che ha poi condizionato la sua ricezione: mentre fonti postume di orientamento filosenatorio trasmettono una tradizione nettamente ostile alla legge¹¹⁴, i riferimenti contenuti nella pressoché coeva *Rhetorica ad Herennium* sembrano ben integrarsi con il suo orientamento filo-mariano: la *lex Varia* era un *exemplum* lontano dagli eccessi dei *populares* che lo avevano preceduto e che non dovevano essere emulati dalla nuova generazione politica; l'empatia per le tragiche sorti dei tribuni uccisi, emersa da altri *exempla* del trattato, era accompagnata dalla discussione critica di quel modello e dalla ricerca di un tentativo di mediazione: un modo conservatore di essere *popularis*.

L'esercizio di scuola IV, 12 contro un *proditor patriae* al tempo della guerra sociale¹¹⁵ riflette, quindi, quella esigenza di bilanciamento politico che abbiamo visto attraversare l'intera *Rhetorica ad Herennium*: da una parte l'accusatore fittizio non trascura dei motivi tradizionalisti come l'appello all'*amor rei publicae* dei giudici, la condanna della profanazione delle tombe degli antenati, l'eccidio degli *optimates*, dall'altra il suo tono moderato è compensato da un atteggiamento polemico verso la tradizione, giustificabile solo alla luce della mentalità innovativa dell'Autore. Chi

¹¹⁴ Vd. Traversa, *Lex Varia e proditio* cit., pp. 83-88.

¹¹⁵ Calboli, *Su alcuni frammenti di Cornelio Sisenna* cit., p. 184, sostiene una tesi condivisibile, ossia che il passo IV, 12 rifletterebbe l'accusa a Vario, mentre l'*exemplum* subito successivo richiamerebbe il discorso in difesa di Vario, volto a scagionarlo con un proclama di sicuro effetto: gli Italici non avrebbero potuto agire di loro spontanea iniziativa come i Fregellani, ma erano stati indotti ad armarsi contro Roma sulla base delle speranze e degli aiuti loro forniti (*Rhetorica ad Herennium*, IV, 13: «Nulla igitur re inducti, nulla spe freti arma sustulerunt?»). A suo dire il processo-evento che riguardò Vario «fece talmente colpo all'epoca da entrare nelle scuole di retorica».

pronuncia il discorso IV, 12, presenta, infatti, la *proditio hostibus patriae* come uno *scelus* senza adeguati precedenti penali (*idoneam poenam excogitare [...] maiores [...] singularem poenam non reliquerunt*), finendo per accusare esplicitamente i *maiores* – una licenza impensabile per un trattato tradizionalista – per non aver adeguatamente sanzionato questo comportamento: gli antenati avevano concepito *maxima supplicia* per crimini perpetrati contro singoli individui, mentre non avevano escogitato una *poena idonea, digna et singularis* per un misfatto che si ripercuoteva sull'intera collettività. Posto che non dovevano essere mancati dei precedenti giudiziari per la *proditio*¹¹⁶, una nozione giuridica

¹¹⁶ Scandone, *La radice profonda e sempre attuale della* tuitio cit., p. 473, nota 90, isola un caso eccezionale di fine IV secolo a.C., tramandato da Livio, in cui la repressione della *proditio* è stata pertinenza di un *iudicium populi*; nel 323 a.C. il popolo, su proposta del tribuno della plebe Marco Flavio, fu incaricato di decidere della sorte dei Tuscolani: da neocittadini romani avevano rivelato informazioni a Veliterni e Privernati, inducendoli a ribellarsi a Roma (Livio, VIII, 37, 8: «De Tusculanis Flavia rogatione populi fuit iudicium. M. Flavius tribunus plebis tulit ad populum ut in Tusculanos animadverteretur, quod eorum ope ac consilio Veliterni Privernatesque populo Romano bellum fecissent»). Secondo L.R. Taylor, *The voting districts of the Roman republic*, American Academy in Rome, Roma 1960, p. 302, quest'accusa di *proditio*, come le altre che si sarebbero susseguite nel corso della repubblica, aveva una ragione politica: bruciare la candidatura al consolato per l'anno successivo del tuscolano Lucio Fulvio, distruggendo il potere di *Tusculum* nell'assemblea centuriata, un tentativo che si rivelò vano. Vd. anche D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla «quaestio» unilaterale alla «quaestio» bilaterale*, Cedam, Padova 1989, pp. 4-5, 55, che ricorda la lista di tradimenti in guerra demandati a *quaestiones ex senatus consulto*, inchieste pubbliche che il senato dispose dal tempo della seconda guerra punica fino alla *lex Sempronia de capite civis* del 123 a.C.; la fonte è il noto passo di Polibio, VI, 13, 4 che colloca la *προδοσία* tra gli *ἀδικήματα*, termine tecnico per l'attività repressiva senatoria-magistratuale. Mantovani confronta l'elenco di Polibio con due casi di *quaestiones ex senatus consulto* relativi alla *proditio-defectio* (Livio, XXVIII, 10, 4-5; Appiano, *Annibaica*, 221; Livio, XXIX, 36, 10-12): la *quaestio extraordinaria ex senatus consulto* che giudicava in materia di *proditio* in età pregraccana era unilaterale, ovvero il processo era promosso dallo stesso magistrato che svolgeva la funzione di giudice e non prevedeva la partecipazione di parti private o pubbliche come rappresentanti dell'accusa. Il senato attribuiva a

complessa venutasi a costruire progressivamente nel tempo¹¹⁷, e posto anche che l'Autore del trattato *ad Herennium* e il suo ambiente retorico non potevano ignorarne del tutto i fondamenti giuridici¹¹⁸, il disappunto avvertito agli inizi del I secolo a.C. era di altro genere: l'impunità che si attribuiva a un tradimento specifico, come quello escogitato contro la patria in favore dei nemici, non è da intendersi in termini di assenza di pena, bensì di una sua inadeguatezza (*non satis suppliciiis dederit*). Al termine del discorso IV, 12, come anche in altri *exempla* della *Rhetorica ad Herennium*, si prospetta l'esilio come *poena legis*, più appropriata della pena capitale per quei crimini che non necessitavano di una sanzione cruenta¹¹⁹. In questo modo si poteva arginare una consuetudine inveterata, ossia l'escogitare con la frode, a scanso di

uno o più magistrati l'incarico di *quaerere* in materia di *proditio*, ma doveva ancorarsi a una base legale preesistente che individuava il reato e comminava la pena capitale ai trasgressori: nel caso della *proditio* doveva trattarsi della *Tabula IX* delle Dodici Tavole.

¹¹⁷ Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare* cit., p. 4, afferma che la «*proditio* appartiene a quel settore del diritto criminale così legato all'*imperium* militare, da rendere inevitabile la parziale sovrapposizione fra misure di tipo bellico e misure di repressione criminale».

¹¹⁸ La Legge delle Dodici Tavole (451-450 a.C.) puniva con la pena capitale l'istigazione dello straniero contro la patria e la consegna allo straniero di un cittadino (*Tabula IX*, 5 = *Digesto*, XLVIII, 4, 3 = Marciano, *Institutiones*, 14 = *Palingenesia iuris civilis*, 163: «Lex duodecim tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri»). Valorizzando la testimonianza di Cicerone, secondo il quale la Legge delle Dodici Tavole era insegnata a scuola, Lovisi, *Contribution à l'étude de la peine de mort* cit., p. 153, ritiene che i Romani di I secolo a.C. non dovessero interpretare il versetto della *Tabula IX* come caso di *proditio*: in questa maniera ella spiega l'assenza di precedenti giudiziari per la *proditio* denunciata dall'Autore della *Rhetorica ad Herennium*.

¹¹⁹ Il suggestivo dibattito sulla *poena* da considerarsi più *idonea* per il *crimen proditionis*, una soluzione che non trovava ancora un riscontro nella prassi giudiziaria coeva, è in Traversa, *Un discorso polemico* cit., *passim*. Sto approfondendo questi temi in una ricerca postdottorale in corso, sull'uso di *licentia* e *impunitas* nell'oratoria tardorepubblicana e altoimperiale, presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

ogni legittimità, l'assassinio di un nemico politico soltanto perché mossi dal timore di un pericolo e per procurarsi la salvezza personale: era questo il nuovo contributo dei *populares*¹²⁰.

Epilogo

In queste pagine si è tentato di far luce sui patriottismi dilaganti in quel segmento della tarda repubblica romana a cavallo tra l'ultimo decennio del II secolo e il primo ventennio del I secolo a.C., cercando di smussare quell'immagine monolitica e ideale della categoria 'patriottismo' che si tende ad attribuire al mondo antico. Si è visto come, sul finire del II secolo a.C., cominciasse progressivamente a spezzarsi il monopolio esercitato sul patriottismo, un valore politico che comprovava un legittimo senso di appartenenza all'élite della prima ora: tale attitudine non era più riconoscibile unicamente all'interno di un sistema esclusivo e cominciava a piegarsi a più usi politici. Alcuni appelli patriottici scaturivano da strategie di legittimazione, come quella del giovane Cicerone nel *De inventione*, altri circolavano anche in ambienti più 'progressisti': i *populares* cominciarono ad autorappresentarsi come patrioti col tentativo non solo di integrarsi nell'aristocrazia tradizionale, ma di minare il suo primato politico. Così si comprende la strategia offensiva restituita dalla *Rhetorica ad Herennium* e dai frammenti delle orazioni politiche e giudiziarie degli anni immediatamente precedenti: il fronte *popularis* postgraciano raccoglieva i malumori, i contraccolpi emotivi, le tensioni alimentate dalle guerre tra II e I secolo a.C. attribuendone la responsabilità a una frangia del 'ceto vetero-nobiliare'. In questo modo i *populares* intervenivano nel modificare a proprio

¹²⁰ *Rhetorica ad Herennium*, II, 28: «A quo sibi non iniuria summum periculum metuebat. [...] Sperabat illius morte se salutem sibi comparare; consueverat, si iure non potuerat, iniuria quavis inimico exitium machinari». Questo *exemplum* annovera come modello negativo Ulisse: l'eroe omerico è accusato di aver eliminato con l'inganno due rivali politici, Aiace e Palamede, quest'ultimo falsamente accusato di tradimento della patria e per questo condannato a morte.

vantaggio la percezione del *perniciosus patriae civis*: recava danno alla patria non chi le cagionava dei disordini interni (era la visione ottimate del *De inventione*), ma chi la esponeva al pericolo esterno dei nemici di guerra. Risultava così implicitamente smentita la pretesa degli ottimati di considerarsi i legittimi difensori della *salus patriae*: non poteva dichiararsi patriota proprio chi aveva tradito la *res publica* al massimo grado, alleandosi col nemico contro gli interessi dello Stato. Grazie al contributo dei *populares* la lotta politica si arricchiva di una nuova arma di attacco che sarebbe stata impugnata vicendevolmente dalle *factiones*: si faceva coincidere la più grave forma di tradimento con il favoreggiamento, se non la vera e propria istigazione (*concitatio*), degli *hostes* contro la patria.

Abstract.

This paper focuses on the topic of patriotism in the rhetorical *exempla* dating from the Late Roman Republic. The aim is to demonstrate how the charge of military betrayal (*proditio hostibus patriae*) is connected to the conflicts between *factiones* after the fall of the Gracchi. The objective is achieved by analysing this matter from the perspective of the *populares*, reported by the author of the *Rhetorica ad Herennium*.

Keywords.

Proditio, patria, Rhetorica ad Herennium, oratory, Late Roman Republic.

Luciano Traversa

Università degli Studi della Repubblica di San Marino

luciano.traversa@unirmsm.sm